



Istituto Nazionale Previdenza Sociale



**Direzione Centrale Entrate**

**Direzione Centrale Sistemi Informativi e Tecnologici**

**Roma, 28/03/2011**

*Ai Dirigenti centrali e periferici  
Ai Direttori delle Agenzie  
Ai Coordinatori generali, centrali e  
periferici dei Rami professionali  
Al Coordinatore generale Medico legale e  
Dirigenti Medici*

**Circolare n. 59**

e, per conoscenza,

*Al Presidente  
Al Presidente e ai Componenti del Consiglio di  
Indirizzo e Vigilanza  
Al Presidente e ai Componenti del Collegio dei  
Sindaci  
Al Magistrato della Corte dei Conti delegato  
all'esercizio del controllo  
Ai Presidenti dei Comitati amministratori  
di fondi, gestioni e casse  
Al Presidente della Commissione centrale  
per l'accertamento e la riscossione  
dei contributi agricoli unificati  
Ai Presidenti dei Comitati regionali  
Ai Presidenti dei Comitati provinciali*

Allegati n.5

**OGGETTO: DURC Aggiornamento del servizio "sportellounicoprevidenziale.it".  
Regolamento attuativo del Codice dei Contratti Pubblici.**

**SOMMARIO:** *PREMESSA  
1. REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE DEL CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI  
1.1 DEFINIZIONE DI DURC  
1.2 AMBITO APPLICATIVO DEL DURC NEI CONTRATTI PUBBLICI  
1.3 FASI DEL CONTRATTO PER LE QUALI VI È OBBLIGO DEL DURC  
1.4 ALTRI CASI IN CUI VI È OBBLIGO DEL DURC  
1.5 SOGGETTI TENUTI A RICHIEDERE IL DURC  
2. VALIDITA' TEMPORALE DEL DURC*

3. AGGIORNAMENTO DEL SERVIZIO ON LINE
  - 3.1 VERIFICA UTENZE STAZIONI APPALTANTI, SOA E "ALTRE PA"
  - 3.2 NUOVO SISTEMA DI RILASCIO DELLE UTENZE A STAZIONI APPALTANTI PUBBLICHE, SOA E "ALTRE PA"
  - 3.3 ACCESSO AL SERVIZIO DA PARTE DI AZIENDE E LORO INTERMEDIARI
  - 3.4 CONSULTAZIONE DELLE RICHIESTE EFFETTUATE CON LA VERSIONE 3.5
  - 3.5 PRATICHE INCOMPLETE
  - 3.6 NUOVE TIPOLOGIE DI RICHIESTA
  - 3.7 MODIFICHE RIGUARDANTI LE ATTUALI TIPOLOGIE DI RICHIESTA
  - 3.8 MODIFICHE RIGUARDANTI IL CERTIFICATO
  - 3.9 RILASCIO DEL CERTIFICATO
  - 3.10 DENUNCIA DI NUOVO LAVORO TEMPORANEO ALL'INAIL
4. ISTRUZIONI PER IL PERSONALE INAIL, INPS E CASSE EDILI
  - 4.1 PERIODO TRANSITORIO
  - 4.2 CODICI UTENTE
  - 4.3 NUOVE FUNZIONALITÀ
5. ASSISTENZA TECNICA ALL'UTILIZZO DELLA PROCEDURA

## Quadro Normativo

- **Legge 22 novembre 2002, n. 266**, avente ad oggetto "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 settembre 2002 n. 210, recante disposizioni urgenti in materia di emersione del lavoro sommerso e di rapporti di lavoro a tempo parziale" (G.U. n. 275 del 23 novembre 2002), articolo 2
- **Decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163** e successive modifiche, avente ad oggetto "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE" (G.U. n. 100 del 2 maggio 2006)
- **Legge 27 dicembre 2006 n. 296**, avente ad oggetto "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato" (G.U. n. 299 del 27 dicembre 2006), articolo 1, commi 1175 e 1176
- **Decreto del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale del 24 ottobre 2007**, avente ad oggetto "Documento unico di regolarità contributiva" (G.U. n. 279 del 30 novembre 2007)
- **Decreto legislativo del 9 aprile 2008, n. 81** avente ad oggetto "Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n.123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro" (G. U. n. 101 del 30 aprile 2008), articolo 90, comma 9
- **Legge 28 gennaio 2009, n. 2**, avente ad oggetto "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 novembre 2008 n. 185, recante misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale" (G.U. n. 22 del 28 gennaio 2009), articolo 16-bis, comma 10
- **Decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207**, avente ad oggetto "Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/GE" (G.U. n. 288 del 10 dicembre 2010), articoli 3 e 6
- **Determinazione dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture (AVCP) del 12 gennaio 2010, n. 1**, avente ad oggetto "Requisiti di ordine generale per l'affidamento di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture ai sensi dell'articolo 38 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 nonché per gli affidamenti di subappalti. Profili interpretativi ed applicativi" (G.U. n. 66 del 20 marzo 2010)
- **Determinazione dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture (AVCP) del 20 ottobre 2010, n. 7**, avente ad oggetto "Questioni interpretative concernenti la disciplina dell'articolo 34 del d.lgs. 163/2006 relativa ai soggetti cui possono essere affidati i contratti pubblici"(G.U. n. 255 del 30 ottobre 2010)
- **Circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, Direzione Generale per l'Attività ispettiva del 30 gennaio 2008, n. 5**, avente ad oggetto "Decreto recante le modalità di rilascio ed i contenuti analitici del Documento Unico di Regolarità Contributiva

(DURC) di cui all'art. 1 comma 1176 della L. n. 296/2006"

- **Circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, Direzione Generale per l'Attività ispettiva, del 15 dicembre 2008, n. 34**, avente ad oggetto "Procedura DURC – Chiarimenti"
- **Circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, Direzione Generale per l'Attività ispettiva, dell' 8 ottobre 2010, n. 35**, avente ad oggetto "DURC – Determinazione AVCP n. 1/2010"
- **Rilascio del Documento Unico di Regolarità Contributiva INPS-INAIL-Casse Edili. Testo congiunto approvato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. Circolare INPS del 26 Luglio 2005, n.92**
- **Rilascio del Documento Unico di Regolarità Contributiva INPS-INAIL per appalti di forniture e servizi ed altre attività. Testo congiunto INPS/INAIL. Circolare INPS del 30 dicembre 2005, n.122**

## Premessa

In una logica finalizzata al miglioramento dei servizi telematici l'applicativo [www.sportellounicoprevidenziale.it](http://www.sportellounicoprevidenziale.it) (1) è stato oggetto di un intervento di reingegnerizzazione che si sintetizza nelle implementazioni di funzionalità aggiuntive riguardanti i contratti per forniture e servizi, anche in economia, i consorzi, la gestione di ulteriori tipologie di richieste, la grafica ed il contenuto dei certificati, nonché l'emissione di un nuovo DURC in sostituzione di un precedente certificato, oggetto di annullamento.

Con l'occasione, si è provveduto anche ad aggiornare i dati anagrafici delle stazioni appaltanti e delle SOA e a sostituire, per queste categorie di utenti, gli attuali codici di identificazione con il codice fiscale del soggetto interessato (2).

Tenuto conto che con il D.P.R. del 5 ottobre 2010, n. 207, è stato emanato il Regolamento attuativo del Codice dei contratti pubblici, (3) con la presente Circolare si provvede ad illustrare alcune delle disposizioni in esso contenute (4) riguardanti il Documento unico di regolarità contributiva.

## 1. Regolamento di attuazione del codice dei contratti pubblici

Preliminarmente occorre ricordare che il Regolamento entrerà in vigore l'8 giugno 2011 (5). Nell'ambito del titolo II – Tutela dei lavoratori e regolarità contributiva - il legislatore ha riservato alla materia del DURC una specifica trattazione contenuta nell'articolo 6.

### 1. 1 Definizione di durc

L'articolo 6, comma 1, del Regolamento fornisce la definizione di DURC, specificando che per tale si intende *"il certificato che attesta contestualmente la regolarità di un operatore economico per quanto concerne gli adempimenti INPS, INAIL, nonché Cassa Edile per i lavori, verificati sulla base della rispettiva normativa di riferimento"*.

Da tale definizione, che riprende quella contenuta nella circolare a testo congiunto INAIL n. 38/2005 e INPS n. 92/2005, discende che la verifica della regolarità interessa ciascun "operatore economico".

Al riguardo, si rinvia all'articolo 3, comma 22, del Codice il quale precisa che con il termine "operatore economico" si intende fare riferimento *"all'imprenditore, al fornitore e al prestatore di servizi o ad un raggruppamento o consorzio di essi."* (6)

Tale espressione è riferita a qualsivoglia soggetto (7), sia esso persona fisica o persona giuridica, che sia parte di un rapporto contrattuale con la pubblica amministrazione e che ai fini del rilascio del DURC sia tenuto all'obbligo di iscrizione nei confronti degli Enti previdenziali e delle Casse edili (8).

In linea generale, infatti, il DURC, quale certificazione unica che attesta contestualmente la situazione contributiva nei confronti di più enti, ha come presupposto il fatto che il soggetto, per il quale si effettua la verifica della regolarità, risulti iscritto contemporaneamente ad almeno due degli Enti tenuti al rilascio del documento stesso (9).

Vi sono poi ipotesi particolari, previste da specifiche norme di settore, per le quali il termine "DURC" è utilizzato anche con riferimento alla regolarità contributiva di un soggetto tenuto all'iscrizione presso un solo Istituto previdenziale. (10)

In queste ipotesi, per la verifica della regolarità contributiva non può essere utilizzato il servizio on-line di richiesta del DURC (11), ma deve essere acquisita una singola certificazione di regolarità contributiva rilasciata dall'ente presso il quale il soggetto è iscritto ed un'attestazione di non sussistenza dell'obbligo all'iscrizione rilasciata dall'ente presso il quale il soggetto dichiara di non avere l'obbligo di iscrizione (12).

## **1.2 Ambito applicativo del durc nei contratti pubblici**

L'articolo 6, comma 2 del Regolamento, nell'ambito dell'applicazione del DURC nei contratti pubblici, stabilisce che la regolarità contributiva si riferisce a tutti i contratti pubblici, siano essi di lavori, di servizi o di forniture (13).

Tale previsione conferma gli indirizzi già espressi nell'interpello n. 10 del 20 febbraio 2009 della Direzione Generale dell'attività ispettiva del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, con il quale è stato precisato che il DURC deve essere richiesto, senza alcuna eccezione, per ogni contratto pubblico e, dunque, anche nel caso degli acquisti in economia o di modesta entità.

È compito della pubblica amministrazione procedente stabilire se la fattispecie concreta rientri nella tipologia del contratto pubblico e, quindi, se debba essere acquisito il DURC (14).

## **1.3 Fasi del contratto per le quali vi è obbligo del durc**

L'articolo 6, comma 3, del Regolamento, elenca le fattispecie per le quali il DURC deve essere acquisito in caso di contratto pubblico:

- a) per la verifica della dichiarazione sostitutiva relativa al requisito di cui all'articolo 38, comma 1, lettera i), del Codice in ordine all'assenza di "violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi previdenziali e assistenziali"
- b) per l'aggiudicazione definitiva del contratto ai sensi dell'articolo 11, comma 8, del Codice, secondo cui "l'aggiudicazione definitiva diventa efficace dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti"
- c) per la stipula del contratto
- d) per il pagamento degli stati avanzamento lavori (SAL) o delle prestazioni relative a servizi e forniture (fatture)
- e) per il certificato di collaudo, il certificato di regolare esecuzione, il certificato di verifica di conformità, l'attestazione di regolare esecuzione, il pagamento del saldo finale.

In base alla circolare ministeriale n. 35/2010, si conferma che deve essere acquisito un DURC per ogni singolo contratto pubblico e, all'interno di questo, un DURC per ciascuna delle fasi sopra riportate.

Nelle ipotesi riportate alle lettere a) e b), il documento di regolarità contributiva deve sempre essere richiesto dalla stazione appaltante pubblica selezionando l'apposita tipologia "verifica di autodichiarazione" e indicando, quale data alla quale effettuare la verifica di regolarità, quella della dichiarazione sostitutiva prodotta dal concorrente in fase di selezione.

Per quanto riguarda l'attestazione della regolarità, sempre con riferimento alla suddetta tipologia di richiesta, si applica il criterio dello "scostamento non grave" (15) che si realizza, con riferimento a ciascun periodo di contribuzione, quando la differenza tra il dovuto e il versato è inferiore o pari al 5% (ancorché complessivamente superiore ai 100 euro) oppure è superiore al 5% ma il debito complessivo è inferiore ai 100 euro. L'applicazione di detto criterio esclude ogni possibilità di regolarizzazione qualora, invece, lo scostamento sia "grave" in base ai succitati parametri. (16)

La tipologia di richiesta "aggiudicazione/partecipazione a gara" deve invece essere utilizzata dalla stazione appaltante per richiedere il DURC solo nell'ipotesi in cui siano trascorsi più di tre mesi dal DURC precedentemente emesso per "verifica dell'autodichiarazione".

La situazione contributiva del soggetto, infatti, sebbene sia stata già oggetto di verifica, dovrà essere nuovamente esaminata poiché il DURC precedentemente emesso (17) ha cessato il suo periodo di validità.

Ciò comporta che la regolarità deve essere accertata alla data di conclusione dell'istruttoria divenendo irrilevante la data eventualmente indicata nella richiesta.

Pertanto, qualora in fase istruttoria si accertino inadempienze contributive, il soggetto deve essere invitato a regolarizzare la propria posizione contributiva (18) qualunque sia l'entità dell'irregolarità, in quanto non si applica il criterio dello "scostamento non grave", previsto in caso di dichiarazione sostitutiva al fine di non escludere un concorrente per "lievi" irregolarità.

La tipologia di richiesta "aggiudicazione/partecipazione a gara" deve altresì essere utilizzata dall'operatore economico, qualora la stazione appaltante abbia previsto espressamente nel bando che tra i documenti a corredo dell'offerta debba essere prodotto il DURC (19).

Anche in questo caso, tenuto conto che il DURC viene richiesto in una fase precedente alla presentazione delle offerte, non essendo presente una dichiarazione sostitutiva che comporti l'applicazione dello scostamento non grave, il richiedente può sempre regolarizzare la propria posizione prima dell'emissione del certificato (20).

Per i DURC relativi ai SAL (stato avanzamento lavori pubblici), la data indicata nella richiesta è vincolante ai soli fini della verifica della regolarità effettuata dalla Cassa edile; INPS ed INAIL, invece, attestano l'esito della verifica alla data in cui hanno concluso l'istruttoria, invitando sempre a regolarizzare qualsiasi inadempienza contributiva (21).

Per quanto riguarda l'INAIL, si precisa che il controllo circa la corrispondenza tra i rischi assicurati e l'attività oggetto dell'appalto presuppone che le lavorazioni, oggetto della classificazione del rischio, siano esercitate e, quindi, che il contratto sia in fase di esecuzione. Di conseguenza, tale verifica va effettuata solo per i DURC richiesti per SAL o fatture relative a forniture e servizi. (22)

Per tutte le altre fattispecie per le quali è previsto l'obbligo di DURC si rinvia alla normativa di riferimento di cui al Regolamento in esame ed al Codice dei contratti pubblici.

## **1.4 Altri casi in cui vi è obbligo del durc**

Fermo restando che le tipologie di richiesta indicate al paragrafo 1.3 vanno utilizzate anche per la

verifica della regolarità prevista in capo ai subappaltatori (23) e a tutte le imprese esecutrici (24), l'articolo 6, comma 5, del Regolamento stabilisce che il DURC debba essere richiesto:

- 1) per la valutazione dei lavori di cui all'articolo 86 del Regolamento (25);
- 2) per il rilascio dell'attestazione SOA (26);
- 3) per l'attestazione di qualificazione dei contraenti generali rilasciata dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (27).

Nei suddetti casi, la richiesta di DURC va effettuata selezionando la tipologia corrispondente (28).

## **1.5 Soggetti tenuti a richiedere il durc**

Le stazioni appaltanti pubbliche acquisiscono d'ufficio, anche attraverso strumenti informatici, il documento unico di regolarità contributiva (DURC) dagli istituti o dagli enti abilitati al rilascio in tutti i casi in cui è richiesto dalla legge, ai sensi dell'articolo 16 bis, comma 10, del decreto legge n. 185/2009, convertito con modificazioni dalla legge n. 2/2009.

L'articolo 6, comma 3, del Regolamento, specifica che il DURC nei contratti pubblici deve essere richiesto d'ufficio (29) dalle "amministrazioni aggiudicatrici". (30)

Per questi soggetti, tenuti a richiedere il DURC d'ufficio in via telematica, INAIL, INPS e Casse edili rilasciano l'abilitazione per l'accesso al servizio on-line dopo aver verificato che il richiedente sia una delle amministrazioni aggiudicatrici suindicate.

Nei confronti dei soggetti diversi dalle amministrazioni aggiudicatrici, invece, il regolamento dispone che il DURC sia prodotto dagli operatori economici. (31)

Pertanto, le imprese pubbliche (32), che non sono amministrazioni aggiudicatrici (33), non sono tenute ad acquisire d'ufficio il DURC, ma, avendone comunque facoltà in quanto stazioni appaltanti, possono richiedere l'utenza di accesso alla procedura, la quale sarà rilasciata solo ove dimostrino il possesso dei requisiti di cui all'articolo 3, comma 28, del Codice.

Il Regolamento, infine, specifica che, per i casi diversi dai contratti pubblici, come l'attestazione SOA e l'attestato di qualificazione dei contraenti generali, è l'operatore economico a dover richiedere il DURC ai fini del rilascio dell'attestazione.

Anche in tali casi, si ritiene che la SOA o il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti abbiano comunque facoltà di richiedere direttamente il DURC agli enti (34).

## **2. Validità temporale del durc**

In ordine alla validità temporale del DURC nei contratti pubblici, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali con la circolare n. 5/2008 aveva ritenuto, in via interpretativa, che il certificato avesse validità mensile stante, di norma, le scadenze mensili dei versamenti contributivi nei confronti di INPS e Casse edili.

Successivamente, con determinazione n. 1/2010, l'Autorità di vigilanza per i contratti pubblici (AVCP) (35), recependo anche recenti orientamenti giurisprudenziali, aveva ritenuto, in un'ottica di semplificazione e speditezza delle procedure di gara, che per la fase di partecipazione agli appalti pubblici trovasse applicazione la validità trimestrale della certificazione, al pari di quanto disposto per i lavori privati in edilizia.

Sulla scorta di tale determinazione, il Ministero, con circolare n. 35/2010, ha infine specificato

che ha validità trimestrale il DURC emesso per contratti pubblici, nonché per attestazione SOA e iscrizione all'albo dei fornitori.

Pertanto, a seguito della determinazione dell'AVCP n. 1/2010 e della circolare ministeriale n. 35/2010, ha validità trimestrale il DURC rilasciato ai fini:

1. della verifica della dichiarazione sostitutiva
2. dell'aggiudicazione
3. della stipula del contratto
4. dei pagamenti degli stati di avanzamento lavori (SAL) e delle prestazioni relative a servizi e forniture (fatture)
5. dell'acquisizione in economia di soli beni e servizi con il sistema dell'affidamento diretto (36)
6. dell'attestazione SOA
7. dell'iscrizione all'albo fornitori.

Il periodo di validità trimestrale del DURC decorre sempre dalla data di emissione del certificato (37).

Nei casi previsti ai punti 1 e 2, i DURC emessi possono essere utilizzati anche per la stipula del contratto, se sono ancora in corso di validità.

Per il caso di cui al punto 5, è possibile utilizzare un DURC in corso di validità emesso per un precedente contratto riguardante una diversa stazione appaltante.

Il Ministero, infatti, nella circolare n. 35/2010 ha stabilito che *"nella sola ipotesi di acquisizioni in economia di beni e servizi per i quali è consentito l'affidamento diretto da parte del responsabile del procedimento, il DURC ha validità trimestrale in relazione all'oggetto e non allo specifico contratto"*. In sostanza, per tale fattispecie, non è richiesto il legame ad uno specifico contratto, ma solo alla tipologia della prestazione resa dall'operatore economico, anche nei confronti di più stazioni appaltanti (38). La finalità è quella di semplificare le operazioni di affidamento e pagamento di questi contratti pubblici che hanno complessità tecnica e rilevanza economica minori.

Al di fuori del caso descritto, resta fermo il principio per cui un DURC richiesto per una determinata finalità, indicata sullo stesso certificato, non può essere utilizzato in un ambito applicativo diverso da quello per cui è stato emesso.

Pertanto, è da ritenersi illegittimo l'uso, nei contratti pubblici, di un DURC rilasciato per altre tipologie (es. lavori privati in edilizia o agevolazioni, finanziamenti, sovvenzioni e autorizzazioni). (39)

Si rammenta, infine, che per le imprese inquadrare o inquadrabili nel settore edile, il DURC deve contenere anche la verifica della regolarità contributiva nei confronti delle Casse edili, che provvedono a rilasciare il certificato.

Tale verifica viene effettuata a condizione che l'impresa dichiari di applicare il contratto dell'edilizia in presenza di personale operaio ovvero in relazione ai soli dipendenti impiegati e tecnici, ai quali si applica uno dei CCNL dell'edilizia. Nei contratti pubblici di lavori, fanno eccezione a tale regola le imprese edili individuali (quelle cioè che non occupano personale dipendente) e le imprese con dipendenti che applicano il CCNL Metalmeccanico. (40)

Pertanto, è opportuno che la stazione appaltante, ogni qual volta acquisisce un DURC per appalti pubblici di lavori, verifichi se il documento contiene anche l'esito della Cassa edile e, in mancanza, controlli sia la tipologia dell'impresa sia il CCNL applicato (entrambi riportati sul certificato) (41).

### 3. Aggiornamento del servizio on-line

È stata completamente modificata l'applicazione [www.sportellounicoprevidenziale.it](http://www.sportellounicoprevidenziale.it), dedicata alla richiesta ed al rilascio del DURC, con nuove funzionalità ed una diversa veste grafica.

La nuova versione 4.0, che sostituisce l'attuale applicativo 3.5, è disponibile dal **28 marzo 2011**.

Per i necessari aggiornamenti e per il controllo dell'archivio dei soggetti registrati è stata quindi prevista la chiusura del sistema, sia per gli utenti esterni che per il personale di INAIL, INPS e Casse edili, dalle ore 23,00 del 24 marzo alle ore 9,00 del 28 marzo 2011.

Durante il periodo di chiusura del sistema non è stato possibile inoltrare nuove richieste, consultare lo stato della pratica e, per gli Enti lavorare le pratiche.

Alla riapertura, gli utenti collegandosi all'indirizzo <http://www.sportellounicoprevidenziale.it> potranno visualizzare la nuova versione del servizio.

Al primo accesso, il sistema proporrà un apposito messaggio con cui si chiede all'utente di verificare i dati personali, di cambiare la password e, successivamente, procedere al nuovo accesso, seguendo il percorso proposto dal sistema (allegato 2).

Con lo stesso messaggio si fornisce anche l'informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi del decreto legislativo n. 196/2003.

Al fine di agevolare gli utenti, sul sito sono disponibili (percorso: "Info" – "Informazioni sulla procedura") i nuovi modelli che indicano i dati necessari per effettuare la richiesta telematica (allegato 3, modello quadri A, B e C e relative "istruzioni").

#### 3.1 Verifica utenze stazioni appaltanti, soa e "altre p.a."

Con la nuova versione 4.0, gli utenti registrati come stazioni appaltanti pubbliche e SOA accedono al servizio con il codice fiscale (alfanumerico) del titolare dell'utenza (persona fisica) e non più con gli attuali "codici utente" che iniziano, rispettivamente, con "SA" e "SOA".

Pertanto, al primo accesso al sito, le stazioni appaltanti pubbliche e le SOA, già registrate sull'attuale versione, devono eseguire le operazioni richieste dal sistema (cd. "riautenticazione").

Per le SOA, è stato effettuato un controllo preliminare sulle utenze già rilasciate al fine di verificare l'attualità dei dati. La "riautenticazione", pertanto, sarà possibile per le sole SOA che risultino autorizzate dall'AVCP alla data del 24 marzo 2011.

Per le sole stazioni appaltanti pubbliche, la procedura propone la compilazione obbligatoria di alcuni campi necessari all'esatta individuazione dell'utente (Settore/Ufficio/Sede, Tipologia della Stazione Appaltante Pubblica, telefono/fax/e-mail, recapito corrispondenza). La procedura indica i dati a compilazione obbligatoria.

Anche gli utenti registrati come "Altre P.A." accedono al servizio con il codice fiscale (alfanumerico) del titolare dell'utenza (persona fisica). Pertanto, al primo accesso al sito, gli utenti, già registrati sull'attuale versione, devono eseguire le operazioni richieste dal sistema.

Si precisa che anche per le "Altre P.A." è stato effettuato un controllo preliminare sulle utenze già rilasciate e che, pertanto, la "riautenticazione" sarà possibile per le sole utenze (avente sigla "P.A." nella versione 3.5) che risultano effettivamente autorizzate ad accedere con detto profilo.

Si ricorda che le utenze "Altre P.A." consentono, a determinate condizioni (42), la **sol**



consultazione della banca dati DURC.

### **3.2 Nuovo sistema di rilascio delle utenze a stazioni appaltanti pubbliche, soa e "altre p.a."**

Con la versione 4.0 è stato modificato il sistema per il rilascio delle utenze alle stazioni appaltanti pubbliche, alle SOA ed alle altre pubbliche amministrazioni, al fine di adeguarlo ai nuovi standard di sicurezza previsti dal codice dell'amministrazione Digitale (43) e consentire l'identificazione informatica del soggetto titolare della "utenza" (44).

In particolare, le stazioni appaltanti pubbliche, se non sono già registrate o hanno bisogno di nuove/ulteriori utenze, devono chiedere l'abilitazione ad una qualsiasi Sede di INAIL, INPS e Casse edili, utilizzando l'apposito modulo di richiesta (allegato 4), pubblicato sul sito e raggiungibile seguendo il percorso: "Info" – "Informazioni per l'accesso".

Il modulo di richiesta per il rilascio dell'utenza stazione appaltante pubblica può essere utilizzato anche dalle pubbliche amministrazioni che agiscono come amministrazioni procedenti, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera o) del D.P.R. n. 445/2000 (45), in relazione ai procedimenti amministrativi di propria competenza.

Il nuovo sistema prevede che l'utenza stazione appaltante pubblica può **essere rilasciata esclusivamente al Dirigente/Responsabile della Struttura che opera come stazione appaltante pubblica o pubblica amministrazione procedente.**

Al momento del rilascio dell'utenza, il sistema produce una ricevuta contenente, oltre al codice utente del richiedente (codice fiscale alfanumerico) ed alla password provvisoria (da aggiornare al primo accesso), le istruzioni per completare l'accreditamento e quelle per la creazione/gestione delle utenze in capo ai singoli operatori della struttura.

La nuova utenza stazione appaltante, infatti, consente al titolare (dirigente/responsabile) di rilasciare **"utenze delegate"** al personale, incardinato presso la struttura di cui è responsabile, che avrà il compito di effettuare le richieste di DURC in nome e per conto della struttura stessa.

Il dirigente/responsabile della stazione appaltante rilascia le "utenze delegate" sotto la propria personale, completa ed esclusiva responsabilità e deve provvedere all'aggiornamento dei dati dei propri "delegati" ed alla eventuale revoca dell'utenza rilasciata a questi ultimi.

Con riferimento, invece, alle utenze "SOA" e "Altre P.A." richieste con la versione 4.0, si precisa che queste saranno rilasciate rispettivamente al direttore/responsabile della SOA o della struttura della pubblica amministrazione **solo dall'amministratore centrale del sistema presso la Direzione Centrale Sistemi Informativi e Telecomunicazioni dell'INAIL** ed esclusivamente previa autorizzazione della Direzione Centrale Rischi dell'INAIL in accordo con il Comitato Tecnico (46).

Ai fini della predetta autorizzazione, verrà verificata la documentazione allegata ai moduli di richiesta (allegato 5) comprensiva, per le "SOA", dell'autorizzazione rilasciata dall'AVCP, e, per le "Altre P.A.", dell'indicazione della specifica convenzione/accordo per lo scambio dei dati contenuti negli archivi informatici, nel rispetto delle disposizioni in materia di trattamento dei dati (D.Lgs. n. 196/2003) (47).

Con il nuovo sistema di accesso, anche queste utenze consentono al Dirigente/Direttore responsabile di rilasciare "utenze delegate" al proprio personale, con i limiti e le modalità sopra indicati.

**In tutti i casi in cui vengono "generate" utenze "delegate", si richiama l'attenzione dei Dirigenti/Responsabili di struttura - titolari di utenze stazioni appaltanti, SOA, altre PA**

- sulle particolari responsabilità derivanti dall'esercizio delle funzioni connesse a tali utenze, come illustrate nei provvedimenti emessi dall'Autorità garante per la protezione dei dati personali. (48)

### 3.3 Accesso al servizio da parte di aziende e loro intermediari

Nulla è cambiato per l'accesso al sito da parte delle aziende e degli intermediari che devono continuare ad utilizzare le utenze già in uso per i servizi on-line di INAIL e INPS. Le relative informazioni sono pubblicate sul sito e raggiungibili seguendo il percorso: "Info" – "Informazioni per l'accesso".

### 3.4 Consultazione delle richieste effettuate con la versione 3.5

Tutte le richieste inoltrate dall'1.1.2006 (data di attivazione del servizio) al 24.3.2011 sono presenti nella nuova versione 4.0 e possono essere quindi consultate dagli utenti con le consuete modalità.

### 3.5 Pratiche incomplete

Tutte le richieste di DURC che alla data del 24 marzo 2011 sono state inserite nell'applicativo 3.5, ma non sono state inoltrate (pratiche cd. "incomplete"), verranno cancellate dal sistema.

### 3.6 Nuove tipologie di richiesta

Con riferimento alle tipologie di richiesta di DURC sono state aggiunte le seguenti:

A) **"Contratti di forniture e servizi in economia con affidamento diretto"**: i dati da inserire sono riportati sul quadro C del modello, sostanzialmente analogo a quello già in uso, con indicazione dell'oggetto del contratto che viene riportato sul DURC.

B) **"Altri usi consentiti dalla legge"**: è stata prevista per gestire le richieste inerenti rapporti contrattuali tra privati (49), ancorché il DURC non sia espressamente previsto da una specifica norma di legge ovvero per gestire richieste di DURC non previste dall'applicativo, ma necessarie a dimostrare il possesso del requisito della regolarità contributiva in base ad una specifica disposizione di legge (50); pertanto questa tipologia deve essere utilizzata solo nei casi in cui la richiesta di DURC non rientra in una delle altre tipologie disponibili (appalti pubblici di lavori, forniture o servizi, contratti pubblici di forniture e servizi in economia, verifica autodichiarazione, partecipazione /aggiudicazione appalto, lavori privati in edilizia, attestazione SOA/iscrizione albo fornitori, agevolazioni, finanziamenti, sovvenzioni, autorizzazioni); i dati da inserire sono riportati sul quadro C del modello, con indicazione dello specifico motivo della richiesta che viene riportato sul DURC.

### 3.7 Modifiche riguardanti le attuali tipologie di richiesta

Per quanto riguarda le attuali tipologie di richiesta di DURC, sono state apportate le seguenti modifiche:

A) la richiesta di DURC per **appalti pubblici di forniture e servizi** segue ora le stesse modalità previste per gli appalti di lavori pubblici; quindi anche questa tipologia richiede

l'inserimento delle informazioni relative alla stazione appaltante ed all'appalto (importo, luogo di esecuzione della prestazione, ecc.) e consente la gestione del subappalto; i dati da inserire sono riportati nei quadri A e B del modello.

B) per gli appalti di lavori, forniture e servizi è stato previsto il **tipo contratto "affidamento"** per la gestione delle richieste relative alle imprese mandanti (in caso di raggruppamento temporaneo di imprese) ed alle imprese consorziate (in caso di consorzio); la funzionalità è analoga a quella già prevista in caso di subappalto ed è finalizzata a "tracciare", in relazione ad uno stesso determinato appalto (CIP), il legame tra l'appaltatore/mandatario/consorzio e le imprese esecutrici/mandanti/consorziate; i dati da inserire sono riportati nei quadri A e B del modello.

C) la richiesta per **"verifica autodichiarazione alla data del..."**, riservata alle sole stazioni appaltanti ed alle pubbliche amministrazioni procedenti, è ora una autonoma tipologia e deve essere utilizzata, oltre che per la verifica della dichiarazione sostitutiva prevista dall'articolo 38 del Codice per gli appalti pubblici (lavori, servizi e forniture), anche in tutti gli altri casi in cui debba essere verificata la veridicità di una dichiarazione sostitutiva acquisita da una pubblica amministrazione (51); i dati da inserire sono riportati sul quadro C del modello.

D) la richiesta per **"partecipazione/aggiudicazione appalto"** è una autonoma tipologia; i dati da inserire sono riportati sul quadro C del modello.

E) per la tipologia **"agevolazioni, finanziamenti, sovvenzioni, autorizzazioni"**, è ora necessario indicare nella richiesta la specifica motivazione (il tipo di agevolazione o autorizzazione, l'oggetto del finanziamento, ecc.) nell'apposito campo a testo libero; i dati da inserire sono riportati sul quadro C del modello.

F) In tutte le richieste di DURC deve essere selezionata una delle specifiche previste nella sezione **"tipo ditta"** che sono: "datori di lavoro", "lavoratori autonomi", "gestione separata – committente associante" e "gestione separata – titolare di reddito di lavoro autonomo, di arte e professione"; si tratta di tipologie che si riferiscono all'iscrizione presso l'INPS al fine di individuare le posizioni contributive oggetto di verifica di regolarità.

G) In tutte le richieste di DURC deve sempre essere indicato, a fini istruttori, l'indirizzo di **posta elettronica**; in aggiunta, deve sempre essere indicato, solo con riferimento alla ditta, l'indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) o il numero di fax anche ai fini dell'eventuale invito alla regolarizzazione.

Con riferimento alla suindicata lettera F) si specificano di seguito le tipologie di "tipo ditta" per la corretta compilazione della richiesta:

1) **Datori di lavoro:** soggettiche hanno alle dipendenze lavoratori subordinati e possono occupare anche lavoratori con rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, resa anche nella modalità a progetto, aventi per oggetto la prestazione di attività svolte senza vincolo di subordinazione. Se selezionato tale tipo, il sistema richiederà l'indicazione del numero di matricola Inps riferito alla posizione per cui è richiesto il DURC ed il settore contrattuale del CCNL applicato dal datore di lavoro.

2) **Lavoratori autonomi:** soggetti iscritti alla gestione artigiani e commercianti. Se selezionato tale tipo, il sistema richiederà l'indicazione del numero di posizione contributiva individuale riferito alla posizione per cui è richiesto il DURC.

3) **Gestione Separata - Committenti/Associanti:** soggetti che occupano lavoratori con rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, resa anche nella modalità a progetto, aventi per oggetto la prestazione di attività svolte senza vincolo di subordinazione. Se selezionato tale tipo, il sistema richiederà l'indicazione del codice fiscale del committente/associante e del CAP della sede legale della posizione per cui è richiesto il DURC.

4) **Gestione Separata – Titolari di reddito di lavoro autonomo di arte e professione** (liberi professionisti): soggetti iscritti alla Gestione Separata. Se selezionato tale tipo, il sistema richiederà l'indicazione del codice fiscale e del CAP della residenza anagrafica del libero professionista per il quale è richiesto il DURC.

### 3.8. Modifiche riguardanti il certificato

I DURC emessi nella versione 4.0 contengono, in aggiunta a quelli attuali, i seguenti dati:

A) **per gli appalti pubblici**: descrizione completa della tipologia della richiesta, con indicazione del tipo (appalto, subappalto, affidamento), della fase (es. stipula contratto) e, nel caso di contratti di forniture e servizi in economia con affidamento diretto, della descrizione dell'oggetto del contratto (es. acquisto cancelleria) indicata nella richiesta; nel caso di subappalto e di affidamento, indicazione della stazione appaltante e del subappaltatore/mandante/consorzata;

B) **per "altri usi consentiti dalla legge"**: descrizione dello specifico motivo della richiesta indicato dall'utente;

C) **per tutti i DURC**:

1. indicazione di una delle specifiche già selezionate in fase di richiesta dall'utente nella sezione "tipo ditta" ("datori di lavoro", "lavoratori autonomi", "gestione separata – committente associante" e "gestione separata – titolare di reddito di lavoro autonomo, di arte e professione") e, nel caso di "datori di lavoro", indicazione del settore del CCNL applicato (selezionato tra quelli disponibili)

2. indicazione, all'interno del riquadro dedicato all'esito della verifica di ciascun ente, di eventuali note inserite dal responsabile del procedimento di verifica della regolarità

3. indicazione dei dati del cantiere, all'interno del solo riquadro dedicato all'esito della verifica delle Casse edili, per i DURC relativi ad appalti pubblici di lavori per fasi successive alla stipula del contratto

4. indicazione, sui certificati rilasciati in copia di un DURC già emesso, della dicitura "*Stampa effettuata da ...*" con le informazioni della sede e dell'utente che ristampa

5. indicazione, sui certificati emessi a seguito di annullamento di un precedente DURC, della dicitura "*Il presente certificato, rilasciato in sede di autotutela a seguito di nuova verifica da parte di (INAIL, INPS o Cassa edile), annulla e sostituisce il precedente in data...*"

6. indicazione su tutti i DURC emessi, del periodo di validità del certificato (90 o 30 giorni a seconda dei casi) e dei limiti di utilizzo (es. per "altri usi consentiti dalla legge" e "agevolazioni, finanziamenti, sovvenzioni, autorizzazioni", la dicitura in calce al certificato è "*DURC valido 30 giorni dalla data di emissione, non utilizzabile per appalti pubblici e lavori edili privati soggetto a DIA o a permesso di costruire*").

**Tutti i DURC emessi con la versione 4.0 riportano, in calce al certificato, un contrassegno generato elettronicamente (52).**

Tale contrassegno consente di verificare la provenienza e la conformità del documento cartaceo (analogico (53) ) in possesso degli utenti con il documento informatico presente nella banca dati DURC.

Tale verifica può essere effettuata utilizzando un apposito software gratuito disponibile sul sito e raggiungibile dall'icona "Verifica autenticità dei documenti". Le istruzioni per l'utilizzo del software sono contenute nel relativo "Manuale utente".

### 3.9. Rilascio del certificato

Il DURC viene emesso nel momento in cui tutti gli enti hanno inserito nella procedura l'esito della propria verifica e, comunque, al 31° giorno dalla data di richiesta.

Il DURC viene invece emesso al 46° giorno nell'ipotesi in cui la pratica sia stata sospesa a fini istruttori o per regolarizzazione e l'Ente che l'ha sospesa non abbia inserito l'esito prima dello scadere del termine massimo di sospensione (15 giorni). Qualora l'Ente che ha sospeso la pratica inserisca l'esito prima di detto termine, il DURC viene emesso decorsi 30 giorni più i giorni di effettiva sospensione.

Si ricorda che nei confronti di INAIL e INPS si applica l'istituto del silenzio-assenso. Pertanto, nei

casi in cui entro il termine di 30 giorni (calcolati dalla data di rilascio del CIP, al netto dell'eventuale periodo di sospensione (54) uno dei suddetti Enti non si sia pronunciato, nei confronti di tale Ente si considera attestata la regolarità contributiva. (55)

### **3.10 Denuncia di nuovo lavoro temporaneo all'inail**

Nella versione 4.0 è stata eliminata la possibilità di effettuare contestualmente alla richiesta di DURC, la denuncia di nuovo lavoro temporaneo all'INAIL ai sensi dell'articolo 12 del D.M. 12 dicembre 2000 (56). Infatti, è stato rilasciato apposito servizio on line su [www.inail.it](http://www.inail.it) –Punto Cliente.

## **4. Istruzioni per il personale inail, inps e casse edili**

Si illustrano di seguito le istruzioni di esclusivo interesse degli utenti "interni" relative alla lavorazione delle richieste.

### **4.1 Periodo transitorio**

È previsto un periodo transitorio nel quale gli operatori di INAIL, INPS e Casse edili devono utilizzare sia la versione precedente dell'applicativo che la nuova.

Le richieste inoltrate fino alle ore 23 del 24 marzo 2011 devono essere trattate nella versione 3.5 dell'applicativo, collegandosi al sito <http://www-35.sportellounicoprevidenziale.it> riservato al solo personale di INAIL, INPS e Casse Edili. Per tali pratiche quindi non possono essere utilizzate le funzionalità aggiuntive previste nella nuova versione.

Le richieste inoltrate a partire dal 28 marzo 2011 devono essere trattate nella versione 4.0 dell'applicativo, collegandosi al sito <http://www.sportellounicoprevidenziale.it>.

Tutte le richieste e le pratiche effettuate nella versione precedente sono consultabili nella versione 4.0 in quanto tutte le informazioni "migreranno" nel nuovo archivio. Ogni lavorazione effettuata con la versione 3.5 sarà quindi visibile *on line* nella versione 4.0; infatti è stato predisposto un apposito servizio interno di sincronizzazione per allineare la vecchia banca dati alla nuova.

La chiusura di <http://www-35.sportellounicoprevidenziale.it> è programmata per il 28 maggio 2011.

### **4.2 Codici utente**

Al primo accesso a [www.sportellounicoprevidenziale.it](http://www.sportellounicoprevidenziale.it), il servizio proporrà un apposito messaggio con cui si chiede all'utente di verificare i dati personali e "riautenticarsi", utilizzando il percorso obbligato proposto. Con lo stesso messaggio è fornita anche l'informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi del decreto legislativo n. 196/2003.

Sul sito saranno disponibili i nuovi "Manuali utente".

La nuova versione consente al Dirigente/Responsabile della sede INAIL, INPS e Cassa Edile di

rilasciare le utenze al Dirigente della stazione appaltante pubblica/amministrazione precedente, nonché di abilitare uno stesso operatore, incardinato nella propria struttura, allo svolgimento di più ruoli (istruttore e validatore).

Tale operatore, pertanto, può accedere al servizio con un unico codice utente e, nel caso di personale INAIL e INPS, può consultare il dettaglio di tutte le pratiche presenti nella banca-dati a prescindere da quelle di competenza della propria Sede, in quanto la funzione di consultazione è già ricompresa nei profili di istruttore e validatore.

Si rammenta che per il personale di vigilanza INAIL e INPS deve essere rilasciata solo l'apposita utenza di "consultatore".

Per lavorare le richieste nella versione 3.5 gli operatori INPS, INAIL e Casse Edili devono utilizzare le attuali credenziali di accesso, vale a dire i codici utente che iniziano con il suffisso "SU" e "CE" e le password già in uso.

Per lavorare le richieste nella versione 4.0 il personale dell'INAIL deve utilizzare lo stesso codice utente previsto per tutte le applicazioni dell'Istituto operanti in INTRANET (compreso GRA), cioè "xf" e matricola, con relativa password. La versione 4.0 dell'applicativo DURC, infatti, è integrata con il sistema di autenticazione dell'INAIL, cui è demandata la funzione generale di controllo degli accessi ai fini della sicurezza.

Per lavorare le richieste nella versione 4.0 il personale dell'INPS e delle Casse Edili, invece, al primo accesso deve modificare la password e "riautenticarsi", utilizzando poi il proprio codice fiscale e la nuova password.

### 4.3 Nuove funzionalità

A) Sono state previste le seguenti due distinte funzioni:

- **Rettifica:** la funzione è attivabile dai "validatori" e serve, a modificare l'esito della verifica, già validato, prima che il DURC sia emesso, oppure a modificare la motivazione dell'esito, nella stessa ipotesi; selezionando "rettifica", la procedura chiede obbligatoriamente il motivo della rettifica, rimanda la pratica in istruttoria; l' "istruttore" può quindi inserire il nuovo esito o la nuova motivazione e inviare di nuovo la pratica in validazione; l'intero iter di rettifica deve concludersi entro il 30° giorno dalla richiesta (57); la funzione può essere utilizzata una sola volta da parte di ciascun ente.
- **Annullamento:** la funzione è disponibile nella lista dei DURC emessi ed è attiva per il solo profilo di "validatore"; consente di modificare l'esito della verifica di un DURC già emesso oppure, nella stessa ipotesi, di modificare la motivazione dell'esito; selezionando il pulsante "Annulla DURC", la procedura chiede l'inserimento obbligatorio del motivo dell'annullamento e contemporaneamente del nuovo esito e/o motivazione, chiede poi di confermare l'operazione con l'unico pulsante "Annulla DURC e conferma nuovo esito"; l'annullamento inibisce la "ristampa" del certificato annullato; il nuovo DURC viene inserito nella lista dei DURC da emettere e deve essere stampato dallo stesso "validatore" che ha annullato il precedente il quale viene indicato come "Responsabile dello Sportello Unico Previdenziale"; la funzione può essere utilizzata una sola volta; la procedura, in sede di consultazione, evidenzia - per uno stesso CIP e numero di protocollo - sia il DURC annullato che il nuovo DURC emesso.

Tali funzioni si aggiungono a quella di "**Riapri istruttoria**", già presente nell'attuale versione, che consente al "validatore" di rimandare la pratica in istruttoria, qualora ritenga che l'esito della

verifica di regolarità sottoposto al suo controllo sia errato.

B) Per gli "istruttori" dei tre enti, è prevista la possibilità di **inserire delle note** all'interno di un apposito campo a testo libero, che saranno visualizzabili in fase di lavorazione e consultazione delle pratiche; tale funzione deve essere utilizzata solo nel caso in cui sia necessario inserire informazioni aggiuntive o esplicative in relazione all'esito della verifica; **la nota viene automaticamente riportata sul certificato** al momento della validazione della pratica, quindi è importante che sia gli "istruttori" che i "validatori" pongano particolare attenzione nella compilazione della nota stessa.

C) In fase istruttoria è stata prevista per tutti gli enti la funzione "**cambio competenza**" che consente di inoltrare la pratica alla **sede competente** qualora ci sia un errore nella compilazione della richiesta che ha comportato l'inoltro della pratica ad una sede INPS o Cassa edile diversa da quella competente; per INAIL tale funzione è assolutamente residuale e deve essere utilizzata solo in casi eccezionali in quanto ora, in fase di richiesta, la procedura acquisisce il dato della sede legale direttamente dall'archivio GRA.

D) Nel caso di richiesta di DURC effettuata per una ditta non più iscritta all'INAIL per fine attività assicurabile, la dicitura "non risulta iscritto", che per INAIL era selezionabile come motivo di irregolarità, è ora sostituita dalla dicitura "**cessata al...**" (tale data, riportata automaticamente dal sistema, non è modificabile) e consente di attestare sia la regolarità che l'irregolarità per premi ed accessori dovuti per il periodo di esercizio delle attività (58). Per quanto riguarda l'INPS, la richiesta di DURC riferita ad una posizione sospesa e/o cessata comporta l'annotazione manuale della data dell'evento nel campo note a testo libero; il documento attesterà rispetto a tale data la situazione di regolarità o irregolarità.

E) La nuova versione consente la **sospensione** della pratica fino a tutto il **30° giorno** dalla data della richiesta (dopo tale data, la sospensione non può più essere attivata); la sospensione deve essere sempre opportunamente motivata e la motivazione è sempre visualizzabile, anche per gli utenti "esterni", in consultazione; la sospensione, a fini istruttori o per invito alla regolarizzazione, è ora attivabile da parte di ciascun ente (nella precedente versione, invece, gli enti che volevano sospendere la pratica dovevano "aderire" alla sospensione dell'ente che l'aveva attivata per primo).

F) Con riferimento ai tempi di **rilascio del certificato**, la procedura consente l'emissione del DURC al momento in cui tutti gli enti hanno validato la pratica o, comunque, al **31° giorno dalla richiesta**; nel caso in cui la pratica sia stata sospesa, il certificato può essere emesso solo dopo che tutti e tre gli enti hanno validato la pratica ovvero, nel caso in cui INAIL o INPS non abbiano validato la pratica, al **46° giorno dalla richiesta**; dal momento che l'emissione del DURC è possibile solo se l'ente competente al rilascio ha validato la pratica, **è assolutamente necessario che il responsabile del procedimento verifichi costantemente le liste delle pratiche in lavorazione e, in particolare, le pratiche sospese.**

## 5. Assistenza tecnica all'utilizzo della procedura

Dal 28 marzo sarà disponibile un servizio di assistenza tecnica per l'utilizzo della procedura e il modulo on-line è raggiungibile dall'icona "Assistenza" disponibile sulla *home page*.

Sarà inoltre disponibile, sempre per gli aspetti di tipo tecnico, il servizio telefonico di "Contact center integrato INPS-INAIL" al numero gratuito 803-164.

- (1) [www.sportellounicoprevidenziale](http://www.sportellounicoprevidenziale) è il sito della procedura dedicata alla richiesta di DURC per via telematica, attivo dal 1° gennaio 2006.
- (2) Articolo 64, comma 2, D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'amministrazione digitale), come modificato dal D.Lgs. 30 dicembre 2010, n. 235, secondo cui *"Le pubbliche amministrazioni possono consentire l'accesso ai servizi in rete da esse erogati che richiedono l'identificazione informatica anche con strumenti diversi dalla carta d'identità elettronica e dalla carta nazionale dei servizi, purché tali strumenti consentano l'individuazione del soggetto che richiede il servizio"*. L'identificazione informatica, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera u-ter) del CAD, è *"la validazione dell'insieme di dati attribuiti in modo esclusivo ed univoco ad un soggetto, che ne consentono l'individuazione nei sistemi informativi, effettuata attraverso opportune tecnologie anche al fine di garantire la sicurezza dell'accesso"*.
- (3) D.Lgs. del 12 aprile 2006, n. 163, pubblicato sulla G.U. n. 100 del 2 maggio 2006, e successive modifiche ed integrazioni.
- (4) Vedi allegato 1 alla circolare.
- (5) L'articolo 359, comma 1, del Regolamento, pubblicato sulla G.U. n. 288 del 10 dicembre 2010, stabilisce che *"Ai sensi dell'articolo 253, comma 2, del codice, il presente regolamento, ad esclusione degli articoli 73 e 74, entra in vigore centottanta giorni dopo la sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana"*.
- (6) Ai sensi del Codice dei contratti pubblici, articolo 3, commi 19, 20 e 21 *"19) I termini «imprenditore», «fornitore» e «prestatore di servizi» designano una persona fisica, o una persona giuridica, o un ente senza personalità giuridica, ivi compreso il gruppo europeo di interesse economico (GEIE) costituito ai sensi del decreto legislativo 23 luglio 1991, n. 240, che offra sul mercato, rispettivamente, la realizzazione di lavori o opere, la fornitura di prodotti, la prestazione di servizi. 20) Il termine «raggruppamento temporaneo» designa un insieme di imprenditori, o fornitori, o prestatori di servizi, costituito, anche mediante scrittura privata, allo scopo di partecipare alla procedura di affidamento di uno specifico contratto pubblico, mediante presentazione di una unica offerta. 21) Il termine «consorzio» si riferisce ai consorzi previsti dall'ordinamento, con o senza personalità giuridica."*
- (7) Vedi sul punto il paragrafo 1 della determinazione n. 7 del 21 ottobre 2010 dell'Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici, secondo cui *"La nozione di "operatore economico" in ambito europeo è molto ampia e tende ad abbracciare tutta la gamma dei soggetti che potenzialmente possono prender parte ad una pubblica gara"..."la definizione comunitaria di operatore economico trova riscontro nell'articolo 3 del Codice che prevede, al comma 22, che il termine di operatore economico comprende l'imprenditore, il fornitore ed il prestatore di servizi o un raggruppamento o un consorzio tra gli stessi, mentre, al comma 19, specifica che i termini imprenditore, fornitore e prestatore di servizi designano una persona fisica o giuridica o un ente senza personalità giuridica, compreso il gruppo europeo di interesse economico (GEIE), che offra sul mercato la realizzazione di lavori o opere, la fornitura di prodotti e la prestazione di servizi"*. Sono pertanto operatori economici anche le fondazioni, gli istituti di ricerca e le Università in quanto *"per il diritto comunitario, la nozione di impresa comprende qualsiasi ente che esercita un'attività economica consistente nell'offerta di beni e servizi su un determinato mercato, a prescindere dallo status giuridico di detta entità e dalle sue modalità di finanziamento (cfr. da ultimo, in tal senso, Corte di giustizia CE, sentenza 26 marzo 2009, causa C-113/07). Si tratta, quindi, di una nozione dai confini ampi, che prescindono da una particolare formula organizzativa e dalla necessità di perseguire finalità di lucro"*.
- (8) In linea generale, l'obbligo assicurativo Inail vige in presenza delle condizioni previste dagli articoli 1 e 4 del Testo Unico sull'assicurazione obbligatoria (D.P.R. n. 1124/1965), nonché negli altri casi previsti da norme specifiche. Per l'Inps si rimanda alla normativa vigente che regola l'obbligo assicurativo e contributivo per le gestioni previdenziali di competenza. Con riguardo alle Casse edili, infine, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ha affermato che *"le Casse edili sono abilitate al rilascio del DURC alle imprese inquadrate nel settore edile"* (interpello prot. n. 3144 del 22.12.2005) e che *"l'obbligo di iscrizione alle Casse edili...ricorre esclusivamente per le imprese inquadrate o inquadrabili nel settore dell'edilizia..."* (interpello n. 56 del 23.12.2008). Vedi anche il paragrafo "Soggetti tenuti al rilascio del DURC" della circolare ministeriale n. 5 del 30.1.2008, nonché la nota ministeriale prot. n.15356 del 20.11.2007 avente ad oggetto



*“Procedura informatica per il rilascio del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) - indicazione sui contenuti della richiesta e contenuti del documento”.*

(9) Al momento, il DURC, quale certificazione unica che racchiude le verifiche effettuate da più enti, prevede che il soggetto sia iscritto sia all'INAIL che all'INPS.

(10) Ad esempio, il DURC previsto per il rilascio o il rinnovo dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività di commercio su aree pubbliche (articolo 2, comma 12, della Legge n.191/2009 che ha modificato le disposizioni introdotte dall'articolo 11-bis della Legge n. 102/2009); in tal caso, se l'attività di commercio è svolta dal titolare in via del tutto autonoma (senza cioè l'ausilio di dipendenti, familiari, soci e collaboratori a vario titolo) non vi è obbligo di iscrizione all'Inail, ma solo all'Inps.

(11) Il servizio on-line in questione, essendo stato realizzato per gestire i casi in cui il soggetto è iscritto contemporaneamente almeno ad Inps ed Inail, richiede infatti all'utente di inserire il numero di iscrizione all'Inail (codice ditta) e all'Inps (numero matricola o numero di posizione contributiva individuale).

(12) L'eventuale dichiarazione da parte del soggetto di non essere iscritto all'Inail e/o all'Inps o di non essere soggetto all'obbligo assicurativo deve sempre essere sottoposta agli Istituti, cui compete il potere-dovere di accertare la ricorrenza dell'obbligo assicurativo nel caso concreto, al fine di contrastare l'evasione contributiva.

(13) Restano esclusi, pertanto, i soli contratti pubblici per i quali lo stesso Codice prevede espressamente una deroga (vedi Parte I Titolo II del Codice, avente ad oggetto “contratti esclusi in tutto o in parte dall'ambito di applicazione del codice”, come ad esempio i contratti di servizi di arbitrato e conciliazione, di cui all'articolo 19, comma 1, lettera c).

(14) Vedi sul punto il paragrafo 2 della determinazione n. 7 del 21 ottobre 2010 dell'Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici, secondo cui non rientrano nel campo di applicazione delle direttive sugli appalti pubblici le forme di collaborazione (convenzioni e accordi) tra pubbliche amministrazioni *“a condizione che siano soddisfatti i seguenti criteri: lo scopo del partenariato è l'esecuzione di un compito di servizio pubblico spettante a tutte le autorità locali in questione, il compito è svolto esclusivamente dalle autorità pubbliche in questione, cioè senza la partecipazione di privati o imprese private, l'attività in questione è espletata essenzialmente per le autorità pubbliche coinvolte”* e che al fine di evitare fenomeni di elusione della normativa sugli appalti tale collaborazione incontra i seguenti limiti *“l'accordo deve regolare la realizzazione di un interesse pubblico, effettivamente comune ai partecipanti, che le parti hanno l'obbligo di perseguire come compito principale, da valutarsi alla luce delle finalità istituzionali degli enti coinvolti; alla base dell'accordo deve esserci una reale divisione di compiti e responsabilità; i movimenti finanziari tra i soggetti che sottoscrivono l'accordo devono configurarsi solo come ristoro delle spese sostenute, essendo escluso il pagamento di un vero e proprio corrispettivo, comprensivo di un margine di guadagno; il ricorso all'accordo non può interferire con il perseguimento dell'obiettivo principale delle norme comunitarie in tema di appalti pubblici, ossia la libera circolazione dei servizi e l'apertura alla concorrenza non falsata negli Stati membri. Pertanto, la collaborazione tra amministrazioni non può trasformarsi in una costruzione di puro artificio diretta ad eludere le norme menzionate e gli atti che approvano l'accordo, nella motivazione, devono dar conto di quanto su esposto”.*

(15) Articolo 8, comma 3, D.M. 24 ottobre 2007. Circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n.5 del 30/01/2008.

(16) In caso di “scostamento non grave” resta fermo, ai sensi dell'articolo 8 del D.M. 24 ottobre 2007, l'obbligo di pagare - entro 30 giorni dal rilascio del DURC - la differenza tra dovuto e versato, pena l'attestazione dell'irregolarità contributiva nei DURC successivamente richiesti (indipendentemente dalla tipologia di richiesta).

(17) In quanto è già stato richiesto un DURC per “verifica autodichiarazione” (o per “partecipazione/aggiudicazione” se il DURC doveva essere presentato tra i documenti di gara).

(18) Articolo 7, comma 3, D.M. 24 ottobre 2007.

(19) Alcune leggi regionali stabiliscono, infatti, che in sede di presentazione delle offerte il concorrente debba allegare il DURC tra i documenti a corredo dell'offerta e non una dichiarazione sostitutiva.

(20) Articolo 7, comma 3, D.M. 24 ottobre 2007.

(21) Articolo 7, comma 3, D.M. 24 ottobre 2007.

(22) Ai sensi dell'articolo 12, comma 3, del T.U. 1124/1965, infatti, *“i datori di lavoro debbono,*

*altresì, denunciare all'Istituto assicuratore le successive modificazioni di estensione e di natura del rischio già coperto dall'assicurazione e la cessazione della lavorazione non oltre il trentesimo giorno da quello in cui le modificazioni o variazioni suddette si sono verificate".* Pertanto, in caso di richiesta di DURC per fasi precedenti l'inizio dei lavori/forniture/servizi (e cioè per "verifica autodichiarazione", "aggiudicazione" e "stipula contratto"), la mancata corrispondenza tra il rischio assicurato e l'attività oggetto dell'appalto non può essere considerata di per sé motivo di irregolarità.

(23) Articolo 118, commi da 2 a 10, Codice dei contratti pubblici.

(24) Il DURC in caso di consorzio o di raggruppamento di imprese o di collegamento di società deve essere acquisito nei confronti delle imprese e/o società controllate o collegate, delle imprese facenti parte di raggruppamento temporaneo, di società consortili, di consorzi e di associazioni in partecipazione, se esecutrici in tutto o in parte della prestazione. Per le società consortili e le ATI vedi anche Interpello n. 19 del 9 giugno 2010 della Direzione Generale per l'attività ispettiva del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

(25) Articolo 86, commi 2-3-4, del Regolamento: lavori per i quali il committente non è tenuto all'applicazione del Codice e del Regolamento, lavori eseguiti in proprio e non su committenza, opere di edilizia abitativa.

(26) Articolo 40, Codice dei contratti pubblici.

(27) Articoli 186 e 192, Codice dei contratti pubblici.

(28) Nel caso di rilascio dell'attestazione SOA, la richiesta va effettuata selezionando l'apposita tipologia "attestazione SOA"; negli altri due casi, la richiesta va inoltrata selezionando la tipologia "altri usi consentiti dalla legge" (se il richiedente è l'impresa) o "verifica dell'autodichiarazione" (se il richiedente è l'amministrazione procedente ai fini del controllo della dichiarazione sostitutiva presentata dall'impresa). Vedi anche paragrafo 3.7 della presente Circolare.

(29) Articolo 6, comma 3, del Regolamento: *"Le amministrazioni aggiudicatrici acquisiscono d'ufficio, anche attraverso strumenti informatici, il documento unico di regolarità contributiva in corso di validità"*. Con riferimento agli strumenti informatici, l'articolo 3, comma 2, del D.M. 24 ottobre 2007 stabilisce comunque che *"La richiesta ed il rilascio del DURC avviene, di norma, attraverso strumenti informatici. Dette modalità sono **obbligatorie** qualora la richiesta provenga dai soggetti di cui al comma 3 (amministrazioni appaltanti pubbliche, enti privati a rilevanza pubblica appaltanti e SOA) o, per conto dell'interessato, da un consulente del lavoro nonché dagli altri soggetti di cui all'art. 1 della legge 11 gennaio 1979, n. 12"*.

(30) In base all'articolo 3, comma 25, del Codice sono amministrazioni aggiudicatrici *"le amministrazioni dello Stato, gli enti pubblici territoriali, gli altri enti pubblici non economici, gli organismi di diritto pubblico e le associazioni, unioni, consorzi, comunque denominati, costituiti da detti soggetti"*; ai sensi dell'articolo 3, comma 26, del Codice è definito organismo di diritto pubblico *"qualsiasi organismo, anche in forma societaria, istituito per soddisfare specificatamente esigenze di interesse generale aventi carattere non industriale o commerciale, dotato di personalità giuridica e la cui attività sia finanziata in modo maggioritario dallo Stato, dagli enti pubblici territoriali o da altri organismi di diritto pubblico oppure la cui gestione sia soggetta al controllo di questi ultimi oppure il cui organo d'amministrazione, di direzione o di vigilanza sia costituito da membri dei quali più della metà è designata dallo Stato, dagli enti pubblici territoriali o da altri organismi di diritto pubblico"*. Per un elenco indicativo ancorché non esaustivo degli organismi di diritto pubblico, vedi l'Allegato III al Codice dei contratti pubblici.

(31) Articolo 6, comma 3, ultimo periodo: *"Per le finalità di cui alle lettere a), b), c), d) ed e), gli operatori economici trasmettono il documento unico di regolarità contributiva in corso di validità ai soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b), che non sono un'amministrazione aggiudicatrice"*.

(32) Articolo 3, comma 28, Codice dei contratti pubblici *"Le «imprese pubbliche» sono le imprese su cui le amministrazioni aggiudicatrici possono esercitare, direttamente o indirettamente, un'influenza dominante o perché ne sono proprietarie, o perché vi hanno una partecipazione finanziaria, o in virtù delle norme che disciplinano dette imprese. L'influenza dominante è presunta quando le amministrazioni aggiudicatrici, direttamente o indirettamente, riguardo all'impresa, alternativamente o cumulativamente: a) detengono la maggioranza del capitale sottoscritto; b) controllano la maggioranza dei voti cui danno diritto le azioni emesse dall'impresa; c) hanno il diritto di nominare più della metà dei membri del consiglio di amministrazione, di direzione o di vigilanza dell'impresa"*.

(33) Articolo 3, commi 31-32-33, del Codice dei contratti pubblici.

(34) In ordine al rilascio della qualificazione di "contraente generale", se il DURC è richiesto dall'impresa può essere utilizzata la tipologia "Altri usi consentiti dalla legge"; qualora la richiesta sia invece effettuata direttamente dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ai fini della verifica del requisito della regolarità contributiva dichiarato dall'impresa, la tipologia da utilizzare è quella della "verifica autodichiarazione".

(35) Determinazione AVCP n. 1 del 12/1/2010 recante "Requisiti di ordine generale per l'affidamento di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture ai sensi dell'articolo 38 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 nonché per gli affidamenti di subappalti. Profili interpretativi ed applicativi".

(36) Articolo 118, comma 11, del Codice dei contratti pubblici "Per servizi o forniture inferiori a ventimila euro, è consentito l'affidamento diretto da parte del responsabile del procedimento".

(37) La validità del DURC decorre dalla data di rilascio del suddetto certificato e non già da quella in cui è stata accertata la regolarità dei versamenti (vedi anche parere di precontenzioso dell'AVCP n. 31 dell'11 marzo 2009).

(38) Ad esempio, un unico documento in corso di validità, richiesto dalla stessa impresa che esegue la prestazione di fornitura o servizio, può essere presentato a più amministrazioni per il pagamento della fornitura di cancelleria.

(39) Come specificato dal Ministero del Lavoro nella circolare n. 35/2010 le verifiche operate dagli Istituti seguono ambiti e procedure diverse in relazione alle finalità per le quali è stato emesso il DURC

(40) Vedi Interpello della Direzione Generale per l'attività ispettiva del Ministero del Lavoro n. 56/2008.

(41) Nel caso in cui l'impresa sia iscritta ad una Cassa edile non aderente a CNCE e, quindi, non firmataria della convenzione per il rilascio del DURC del 15 aprile 2004 tra INAIL, INPS e Associazioni di categoria del comparto edile maggiormente rappresentative (al momento, le Casse edili ammesse a rilasciare il DURC sono quelle selezionabili nell'applicativo [www.sportellounicoprevidenziale.it](http://www.sportellounicoprevidenziale.it)), la regolarità deve essere attestata dai tre certificati emessi singolarmente da INAIL, INPS e Cassa edile cui l'impresa è iscritta.

(42) Ai fini del rilascio di un'utenza ad "Altre PA" è necessario che tra l'Amministrazione che richiede l'utenza e gli Istituti previdenziali vi sia una specifica convenzione/accordo per lo scambio dei dati contenuti negli archivi informatici, nel rispetto delle disposizioni in materia di trattamento dei dati (D.Lgs. n. 196/2003) ed esclusivamente per finalità connesse a funzioni ispettive e/o di controllo riconosciute per legge all'Amministrazione richiedente.

(43) Articolo 15, comma 2, del Decreto legislativo 7 marzo 2005 n. 82, come modificato ed integrato dal Decreto legislativo 30 dicembre 2010 n. 235 per cui *"le pubbliche amministrazioni provvedono in particolare a razionalizzare e semplificare i procedimenti amministrativi, le attività gestionali, i documenti, la modulistica, le modalità di accesso e di presentazione delle istanze da parte dei cittadini e delle imprese, assicurando che l'utilizzo delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione avvenga in conformità alle prescrizioni tecnologiche definite nelle regole tecniche di cui all'articolo 71"*.

(44) Articolo 1, comma 1, lettera u-ter) del Decreto legislativo 7 marzo 2005 n. 82, come modificato ed integrato dal Decreto legislativo 30 dicembre 2010 n. 235 per cui l'identificazione informatica è *"la validazione dell'insieme di dati attribuiti in modo esclusivo ed univoco ad un soggetto, che ne consentono l'identificazione nei sistemi informativi, effettuata attraverso opportune tecnologie anche al fine di garantire la sicurezza dell'accesso"*. Articolo 64, comma 2, del citato Decreto legislativo, per cui *"Le pubbliche amministrazioni possono consentire l'accesso ai servizi in rete da esse erogati che richiedono l'identificazione informatica anche con strumenti diversi dalla carta d'identità elettronica e dalla carta nazionale dei servizi, purché tali strumenti consentano l'individuazione del soggetto che richiede il servizio"*.

(45) Articolo 1, comma 1, lettera o) del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa) per cui sono amministrazioni precedenti *"le amministrazioni e, nei rapporti con l'utenza, i gestori di pubblici servizi che ricevono le dichiarazioni sostitutive di cui alle lettere g) e h) ovvero provvedono agli accertamenti d'ufficio ai sensi dell'articolo 43"*.

(46) Comitato Tecnico DURC istituito ai sensi dell'articolo 7 della Convenzione stipulata in data 15 aprile 2004 da INAIL, INPS e Parti Sociali del settore dell'edilizia e composto da

rappresentanti dei soggetti firmatari.

(47) Con riferimento agli accordi per lo scambio tra PA delle informazioni contenute negli archivi informatici si rammenta il Protocollo siglato in data 31 luglio 2000 tra l'AVCP e l'INAIL in ordine alla condivisione delle banche-dati per lo scambio delle informazioni inerenti gli appalti pubblici ed il Protocollo sottoscritto in data 4 agosto 2010 da Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, INPS, INAIL e Agenzia delle Entrate per lo scambio dati ed informazioni in materia di attività ispettiva.

(48) Provvedimenti del Garante per la protezione dei dati personali del 27 novembre 2008 (G.U. n. 300 del 24 dicembre 2008), del 12 febbraio 2009 (G.U. n. 45 del 24 febbraio 2009) e del 25 giugno 2009 (G.U. n. 149 del 30 giugno 2009).

(49) Ad esempio, nel caso di contratti privati di trasporto merci per i quali, ai sensi dell'art. 1bis del decreto legge n.103 del 6 luglio 2010 (convertito con modificazioni dalla legge n. 127 del 4 agosto 2010) che ha sostituito il comma 4 dell'art. 83bis del decreto legge n. 112 del 25 giugno 2008 (convertito con modificazioni dalla legge n. 133 del 6 agosto 2008) *"all'atto della conclusione del contratto, il vettore e' tenuto a fornire al committente un'attestazione rilasciata dagli enti previdenziali, di data non anteriore a tre mesi, dalla quale risulti che l'azienda e' in regola ai fini del versamento dei contributi assicurativi e previdenziali"*.

(50) In ordine al rilascio della qualificazione di "contraente generale", se il DURC è richiesto direttamente dall'impresa può essere utilizzata la tipologia "Altri usi consentiti dalla legge" riportando, nell'apposita campo a testo libero, il motivo e la relativa norma di riferimento (es. articolo 186 codice dei contratti); qualora la richiesta sia invece effettuata direttamente dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ai fini della verifica del requisito della regolarità contributiva dichiarato dall'impresa, la tipologia da utilizzare è quella della "verifica autodichiarazione". Analogo discorso vale per l'iscrizione all'albo dei fornitori con l'uso delle tipologie "iscrizione all'albo fornitori" e "verifica autodichiarazione" nel caso in cui il richiedente sia, rispettivamente, l'impresa o l'amministrazione procedente.

(51) Ad esempio, ai fini dell'iscrizione all'Albo dei fornitori, se il DURC è richiesto dalla ditta, la richiesta dovrà essere inoltrata attraverso la tipologia "iscrizione Albo fornitori", mentre se il DURC è richiesto dalla pubblica amministrazione per l'inserimento di una ditta all'interno del proprio Albo fornitori la tipologia da utilizzare è quella della "verifica autodichiarazione" finalizzata al controllo del requisito della regolarità contributiva dichiarato dalla ditta.

(52) Articolo 23-ter, comma 5, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (CAD), come modificato dal decreto legislativo 30 dicembre 2010, n. 235

(53) Articolo 1, comma 1, lettera p-bis) del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (CAD), come modificato dal decreto legislativo 30 dicembre 2010, n. 235, che recita: *"documento analogico: la rappresentazione non informatica di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti"*.

(54) Ai sensi del D.M. 24 ottobre 2007, il DURC è emesso trascorsi 30 giorni dalla data della richiesta ovvero, in caso di sospensione ex articolo 7 comma 3, trascorsi 45 giorni dalla richiesta.

(55) Vedi, da ultimo, Consiglio di Stato, Sezione V, 11 gennaio 2011, Sentenza n. 83 *"L'emissione di un DURC incompleto per mancata pronuncia di uno degli enti tenuti al rilascio non impedisce di ritenere implicitamente certificata la regolarità, per la parte non considerata dalla certificazione esplicita, con il compiersi del termine prescritto per la formazione del silenzio-assenso. D'altra parte, il concorrente che abbia tempestivamente richiesto il DURC e si veda rilasciare un documento, privo di accertamenti negativi, ma incompleto per inerzia di un ente interpellato, non può subire conseguenze pregiudizievoli a causa dell'inefficienza del medesimo"*.

(56) Decreto ministeriale recante "Nuove tariffe dei premi per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali delle gestioni Industria, Artigianato, Terziario, Altre attività e relative modalità di applicazione".

(57) Se l'Ente che ha attivato la funzione di "rettifica" non inserisce il nuovo esito entro la data di emissione del certificato, il DURC viene rilasciato con il silenzio-assenso di detto Ente.

(58) Per quanto riguarda l'INAIL, nel caso di ditta non più iscritta per cessazione di attività assicurabile, resta fermo che va sempre dichiarata l'irregolarità, dopo aver chiesto chiarimenti ed invitato alla regolarizzazione, qualora la verifica riguardi un'attività assicurabile esercitata successivamente alla data di cessazione stessa (es. ditta edile cessata il 30.11.2010 per la quale in data 10.3.2011 viene richiesto un DURC per SAL indicando, come data fine lavori, il 20.2.2011).

## **NORME RIGUARDANTI IL DURC CONTENUTE NEL CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI E NEL RELATIVO REGOLAMENTO ATTUATIVO**

**DECRETO LEGISLATIVO 12 APRILE 2006, N. 163 - CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI RELATIVI A LAVORI,  
SERVIZI E FORNITURE IN ATTUAZIONE DELLE DIRETTIVE 2004/17/CE E 2004/18/CE**

(G.U. N. 100 DEL 2 MAGGIO 2006)

### **ART. 1. OGGETTO**

1. Il presente codice disciplina i contratti delle stazioni appaltanti, degli enti aggiudicatori e dei soggetti aggiudicatori, aventi per oggetto l'acquisizione di servizi, prodotti, lavori e opere.
2. Nei casi in cui le norme vigenti consentono la costituzione di società miste per la realizzazione e/o gestione di un'opera pubblica o di un servizio, la scelta del socio privato avviene con procedure di evidenza pubblica.

### **ART. 3. DEFINIZIONI**

**(ART. 1, DIR. 2004/18; ARTT. 1, 2.1., DIR. 2004/17; ARTT. 2, 19, LEGGE N. 109/1994; ARTT. 1, 2, 9,  
D.LGS. N. 358/1992; ARTT. 2, 3, 6, D.LGS. N. 157/1995; ARTT. 2, 7, 12, D.LGS. N. 158/1995; ART. 19,  
CO. 4, D.LGS. N. 402/1998; ART. 24, LEGGE N. 62/2004)**

1. Ai fini del presente codice si applicano le definizioni che seguono.
2. Il «codice» è il presente codice dei contratti pubblici di lavori, servizi, forniture.
3. I «contratti» o i «contratti pubblici» sono i contratti di appalto o di concessione aventi per oggetto l'acquisizione di servizi, o di forniture, ovvero l'esecuzione di opere o lavori, posti in essere dalle stazioni appaltanti, dagli enti aggiudicatori, dai soggetti aggiudicatori.
4. I «settori ordinari» dei contratti pubblici sono i settori diversi da quelli del gas, energia termica, elettricità, acqua, trasporti, servizi postali, sfruttamento di area geografica, come definiti dalla parte III del presente codice, in cui operano le stazioni appaltanti come definite dal presente articolo.
5. I «settori speciali» dei contratti pubblici sono i settori del gas, energia termica, elettricità, acqua, trasporti, servizi postali, sfruttamento di area geografica, come definiti dalla parte III del presente codice.
6. Gli «appalti pubblici» sono i contratti a titolo oneroso, stipulati per iscritto tra una stazione appaltante o un ente aggiudicatore e uno o più operatori economici, aventi per oggetto l'esecuzione di lavori, la fornitura di prodotti, la prestazione di servizi come definiti dal presente codice.
7. Gli «appalti pubblici di lavori» sono appalti pubblici aventi per oggetto l'esecuzione o, congiuntamente, la progettazione esecutiva e l'esecuzione, ovvero, previa acquisizione in sede di offerta del progetto definitivo, la progettazione esecutiva e l'esecuzione, relativamente a lavori o opere rientranti nell'allegato I, oppure, limitatamente alle ipotesi di cui alla parte II, titolo III, capo IV, l'esecuzione, con qualsiasi mezzo, di un'opera rispondente alle esigenze specificate dalla stazione appaltante o dall'ente aggiudicatore, sulla base del progetto preliminare o definitivo posto a base di gara. *(comma così modificato dall'art. 2, comma 1, lettera a), d.lgs. n. 113 del 2007)*
8. I «lavori» di cui all'allegato 1 comprendono le attività di costruzione, demolizione, recupero, ristrutturazione, restauro, manutenzione, di opere. Per «opera» si intende il risultato di un insieme di lavori, che di per sé espliciti una funzione economica o tecnica. Le opere comprendono sia quelle che sono il risultato di un insieme di lavori edilizi o di genio civile, sia quelle di presidio e difesa ambientale e di ingegneria naturalistica. *(comma così modificato dall'art. 1, comma 1, lettera a), d.lgs. n. 152 del 2008)*

9. Gli «appalti pubblici di forniture» sono appalti pubblici diversi da quelli di lavori o di servizi, aventi per oggetto l'acquisto, la locazione finanziaria, la locazione o l'acquisto a riscatto, con o senza opzione per l'acquisto, di prodotti.

10. Gli «appalti pubblici di servizi» sono appalti pubblici diversi dagli appalti pubblici di lavori o di forniture, aventi per oggetto la prestazione dei servizi di cui all'allegato II.

11. Le «concessioni di lavori pubblici» sono contratti a titolo oneroso, conclusi in forma scritta, aventi ad oggetto, in conformità al presente codice, l'esecuzione, ovvero la progettazione esecutiva e l'esecuzione, ovvero la progettazione definitiva, la progettazione esecutiva e l'esecuzione di lavori pubblici o di pubblica utilità, e di lavori ad essi strutturalmente e direttamente collegati, nonché la loro gestione funzionale ed economica, che presentano le stesse caratteristiche di un appalto pubblico di lavori, ad eccezione del fatto che il corrispettivo dei lavori consiste unicamente nel diritto di gestire l'opera o in tale diritto accompagnato da un prezzo, in conformità al presente codice.

12. La «concessione di servizi» è un contratto che presenta le stesse caratteristiche di un appalto pubblico di servizi, ad eccezione del fatto che il corrispettivo della fornitura di servizi consiste unicamente nel diritto di gestire i servizi o in tale diritto accompagnato da un prezzo, in conformità all'articolo 30.

13. L'«accordo quadro» è un accordo concluso tra una o più stazioni appaltanti e uno o più operatori economici e il cui scopo è quello di stabilire le clausole relative agli appalti da aggiudicare durante un dato periodo, in particolare per quanto riguarda i prezzi e, se del caso, le quantità previste.

14. Il «sistema dinamico di acquisizione» è un processo di acquisizione interamente elettronico, per acquisti di uso corrente, le cui caratteristiche generalmente disponibili sul mercato soddisfano le esigenze di una stazione appaltante, limitato nel tempo e aperto per tutta la sua durata a qualsivoglia operatore economico che soddisfi i criteri di selezione e che abbia presentato un'offerta indicativa conforme al capitolato d'onori.

15. L'«asta elettronica» è un processo per fasi successive basato su un dispositivo elettronico di presentazione di nuovi prezzi, modificati al ribasso, o di nuovi valori riguardanti taluni elementi delle offerte, che interviene dopo una prima valutazione completa delle offerte permettendo che la loro classificazione possa essere effettuata sulla base di un trattamento automatico. Gli appalti di servizi e di lavori che hanno per oggetto prestazioni intellettuali, come la progettazione di lavori, non possono essere oggetto di aste elettroniche.

15-bis. La «locazione finanziaria di opere pubbliche o di pubblica utilità» è il contratto avente ad oggetto la prestazione di servizi finanziari e l'esecuzione di lavori. *(comma introdotto dall'art. 2, comma 1, lettera a), d.lgs. n. 152 del 2008)*

15-ter. Ai fini del presente codice, i «contratti di partenariato pubblico privato» sono contratti aventi per oggetto una o più prestazioni quali la progettazione, la costruzione, la gestione o la manutenzione di un'opera pubblica o di pubblica utilità, oppure la fornitura di un servizio, compreso in ogni caso il finanziamento totale o parziale a carico di privati, anche in forme diverse, di tali prestazioni, con allocazione dei rischi ai sensi delle prescrizioni e degli indirizzi comunitari vigenti. Rientrano, a titolo esemplificativo, tra i contratti di partenariato pubblico privato la concessione di lavori, la concessione di servizi, la locazione finanziaria, l'affidamento di lavori mediante finanza di progetto, le società miste. Possono rientrare altresì tra le operazioni di partenariato pubblico privato l'affidamento a contraente generale ove il corrispettivo per la realizzazione dell'opera sia in tutto o in parte posticipato e collegato alla disponibilità dell'opera per il committente o per utenti terzi. Fatti salvi gli obblighi di comunicazione previsti dall'articolo 44, comma 1-bis del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, alle operazioni di partenariato pubblico privato si applicano i contenuti delle decisioni Eurostat. *(comma introdotto dall'art. 2, comma 1, lettera a), d.lgs. n. 152 del 2008)*

16. I contratti «di rilevanza comunitaria» sono i contratti pubblici il cui valore stimato al netto dell'imposta sul valore aggiunto (i.v.a.) è pari o superiore alle soglie di cui agli articoli 28, 32, comma 1, lettera e), 91, 99, 196, 215, 235, e che non rientrino nel novero dei contratti esclusi.

17. I contratti «sotto soglia» sono i contratti pubblici il cui valore stimato al netto dell'imposta sul valore aggiunto (i.v.a.) è inferiore alle soglie di cui agli articoli 28, 32, comma 1, lettera e), 91, 99, 196, 215, 235, e che non rientrino nel novero dei contratti esclusi.

18. I «contratti esclusi» sono i contratti pubblici di cui alla parte I, titolo II, sottratti in tutto o in parte alla disciplina del presente codice, e quelli non contemplati dal presente codice.

19. I termini «imprenditore», «fornitore» e «prestatore di servizi» designano una persona fisica, o una persona giuridica, o un ente senza personalità giuridica, ivi compreso il gruppo europeo di interesse economico (GEIE) costituito ai sensi del decreto legislativo 23 luglio 1991, n. 240, che offra sul mercato, rispettivamente, la realizzazione di lavori o opere, la fornitura di prodotti, la prestazione di servizi.

20. Il termine «raggruppamento temporaneo» designa un insieme di imprenditori, o fornitori, o prestatori di servizi, costituito, anche mediante scrittura privata, allo scopo di partecipare alla procedura di affidamento di uno specifico contratto pubblico, mediante presentazione di una unica offerta.

21. Il termine «consorzio» si riferisce ai consorzi previsti dall'ordinamento, con o senza personalità giuridica.

22. Il termine «operatore economico» comprende l'imprenditore, il fornitore e il prestatore di servizi o un raggruppamento o consorzio di essi.

23. L'«offerente» è l'operatore economico che ha presentato un'offerta.

24. Il «candidato» è l'operatore economico che ha chiesto di partecipare a una procedura ristretta o negoziata o a un dialogo competitivo.

25. Le «amministrazioni aggiudicatrici» sono: le amministrazioni dello Stato; gli enti pubblici territoriali; gli altri enti pubblici non economici; gli organismi di diritto pubblico; le associazioni, unioni, consorzi, comunque denominati, costituiti da detti soggetti.

26. L'«organismo di diritto pubblico» è qualsiasi organismo, anche in forma societaria:

- istituito per soddisfare specificatamente esigenze di interesse generale, aventi carattere non industriale o commerciale;
- dotato di personalità giuridica;
- la cui attività sia finanziata in modo maggioritario dallo Stato, dagli enti pubblici territoriali o da altri organismi di diritto pubblico oppure la cui gestione sia soggetta al controllo di questi ultimi oppure il cui organo d'amministrazione, di direzione o di vigilanza sia costituito da membri dei quali più della metà è designata dallo Stato, dagli enti pubblici territoriali o da altri organismi di diritto pubblico.

27. Gli elenchi, non tassativi, degli organismi e delle categorie di organismi di diritto pubblico che soddisfano detti requisiti figurano nell'allegato III, al fine dell'applicazione delle disposizioni delle parti I, II, IV e V.

28. Le «imprese pubbliche» sono le imprese su cui le amministrazioni aggiudicatrici possono esercitare, direttamente o indirettamente, un'influenza dominante o perché ne sono proprietarie, o perché vi hanno una partecipazione finanziaria, o in virtù delle norme che disciplinano dette imprese. L'influenza dominante è presunta quando le amministrazioni aggiudicatrici, direttamente o indirettamente, riguardo all'impresa, alternativamente o cumulativamente:

- a) detengono la maggioranza del capitale sottoscritto;
- b) controllano la maggioranza dei voti cui danno diritto le azioni emesse dall'impresa;
- c) hanno il diritto di nominare più della metà dei membri del consiglio di amministrazione, di direzione o di vigilanza dell'impresa.

29. Gli «enti aggiudicatori» al fine dell'applicazione delle disposizioni delle parti I, III, IV e V comprendono le amministrazioni aggiudicatrici, le imprese pubbliche, e i soggetti che, non essendo amministrazioni aggiudicatrici o imprese pubbliche, operano in virtù di diritti speciali o esclusivi concessi loro dall'autorità competente secondo le norme vigenti.

30. Gli elenchi, non limitativi, degli enti aggiudicatori ai fini dell'applicazione della parte III, figurano nell'allegato VI.
31. Gli «altri soggetti aggiudicatori», ai fini della parte II, sono i soggetti privati tenuti all'osservanza delle disposizioni del presente codice.
32. I «soggetti aggiudicatori», ai soli fini della parte II, titolo III, capo IV (lavori relativi a infrastrutture strategiche e insediamenti produttivi), comprendono le amministrazioni aggiudicatrici di cui al comma 25, gli enti aggiudicatori di cui al comma 29 nonché i diversi soggetti pubblici o privati assegnatari dei fondi, di cui al citato capo IV.
33. L'espressione «stazione appaltante» (...) comprende le amministrazioni aggiudicatrici e gli altri soggetti di cui all'articolo 32.
34. La «centrale di committenza» è un'amministrazione aggiudicatrice che:
- acquista forniture o servizi destinati ad amministrazioni aggiudicatrici o altri enti aggiudicatori, o
  - aggiudica appalti pubblici o conclude accordi quadro di lavori, forniture o servizi destinati ad amministrazioni aggiudicatrici o altri enti aggiudicatori.
35. Il «profilo di committente» è il sito informatico di una stazione appaltante, su cui sono pubblicati gli atti e le informazioni previsti dal presente codice, nonché dall'allegato X, punto 2. Per i soggetti pubblici tenuti all'osservanza del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, il profilo di committente è istituito nel rispetto delle previsioni di tali atti legislativi e successive modificazioni, e delle relative norme di attuazione ed esecuzione. *(comma così modificato dall'articolo 3 del d.lgs. n. 6 del 2007)*
36. Le «procedure di affidamento» e l'«affidamento» comprendono sia l'affidamento di lavori, servizi, o forniture, o incarichi di progettazione, mediante appalto, sia l'affidamento di lavori o servizi mediante concessione, sia l'affidamento di concorsi di progettazione e di concorsi di idee.
37. Le «procedure aperte» sono le procedure in cui ogni operatore economico interessato può presentare un'offerta.
38. Le «procedure ristrette» sono le procedure alle quali ogni operatore economico può chiedere di partecipare e in cui possono presentare un'offerta soltanto gli operatori economici invitati dalle stazioni appaltanti, con le modalità stabilite dal presente codice.
39. Il «dialogo competitivo» è una procedura nella quale la stazione appaltante, in caso di appalti particolarmente complessi, avvia un dialogo con i candidati ammessi a tale procedura, al fine di elaborare una o più soluzioni atte a soddisfare le sue necessità e sulla base della quale o delle quali i candidati selezionati saranno invitati a presentare le offerte; a tale procedura qualsiasi operatore economico può chiedere di partecipare.
40. Le «procedure negoziate» sono le procedure in cui le stazioni appaltanti consultano gli operatori economici da loro scelti e negoziano con uno o più di essi le condizioni dell'appalto. Il cottimo fiduciario costituisce procedura negoziata.
41. I «concorsi di progettazione» sono le procedure intese a fornire alla stazione appaltante, soprattutto nel settore della pianificazione territoriale, dell'urbanistica, dell'architettura, dell'ingegneria o dell'elaborazione di dati, un piano o un progetto, selezionato da una commissione giudicatrice in base ad una gara, con o senza assegnazione di premi.
42. I termini «scritto» o «per iscritto» designano un insieme di parole o cifre che può essere letto, riprodotto e poi comunicato. Tale insieme può includere informazioni formate, trasmesse e archiviate con mezzi elettronici.
43. Un «mezzo elettronico» è un mezzo che utilizza apparecchiature elettroniche di elaborazione (compresa la compressione numerica) e di archiviazione dei dati e che utilizza la diffusione, la trasmissione e la ricezione via filo, via radio, attraverso mezzi ottici o altri mezzi elettromagnetici.
44. L'«Autorità» è l'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, di cui all'articolo 6.
45. L'«Osservatorio» è l'Osservatorio dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi forniture di cui all'articolo 7.



46. L'«Accordo» è l'accordo sugli appalti pubblici stipulato nel quadro dei negoziati multilaterali dell'Uruguay Round.

47. Il «regolamento» è il regolamento di esecuzione e attuazione del presente codice, di cui all'articolo 5.

48. La «Commissione» è la Commissione della Comunità europea.

49. Il «Vocabolario comune per gli appalti», in appresso CPV («Common Procurement Vocabulary»), designa la nomenclatura di riferimento per gli appalti pubblici adottata dal regolamento (CE) n. 2195/2002, assicurando nel contempo la corrispondenza con le altre nomenclature esistenti.

...*Omissis*...

[CONTRATTI ESCLUSI IN TUTTO O IN PARTE DALL'AMBITO DI APPLICAZIONE DEL CODICE

Art. 16 Contratti relativi alla produzione e al commercio di armi, munizioni e materiale bellico

Art. 17 Contratti segreti o che esigono particolari misure di sicurezza

Art. 18 Appalti aggiudicati in base a norme internazionali

Art. 19 Contratti di servizi esclusi

Art. 20 Appalti di servizi elencati nell'allegato II B

Art. 21 Appalti aventi ad oggetto sia servizi elencati nell'allegato II A sia servizi elencati nell'allegato II B

Art. 22 Contratti esclusi nel settore delle telecomunicazioni

Art. 23 Contratti relativi a servizi al pubblico di autotrasporto mediante autobus

Art. 24 Appalti aggiudicati a scopo di rivendita o di locazione a terzi

Art. 25 Appalti aggiudicati per l'acquisto di acqua e per la fornitura di energia o di combustibili destinati alla produzione di energia

Art. 26 Contratti di sponsorizzazione

Art. 27 Principi relativi ai contratti esclusi]

#### **ART. 32. AMMINISTRAZIONI AGGIUDICATRICI E ALTRI SOGGETTI AGGIUDICATORI**

**(ARTT. 1 E 8, DIR. 2004/18; ART. 2, LEGGE N. 109/1994; ART. 1, D.LGS. N. 358/1992; ARTT. 2 E 3, CO. 5, D.LGS. N. 157/1995)**

1. Salvo quanto dispongono il comma 2 e il comma 3, le norme del presente titolo, nonché quelle della parte I, IV e V, si applicano in relazione ai seguenti contratti, di importo pari o superiore alle soglie di cui all'articolo 28:

- a) lavori, servizi, forniture, affidati dalle amministrazioni aggiudicatrici;
- b) appalti di lavori pubblici affidati dai concessionari di lavori pubblici che non sono amministrazioni aggiudicatrici, nei limiti stabiliti dall'articolo 142;
- c) lavori, servizi, forniture affidati dalle società con capitale pubblico, anche non maggioritario, che non sono organismi di diritto pubblico, che hanno ad oggetto della loro attività la realizzazione di lavori o opere, ovvero la produzione di beni o servizi, non destinati ad essere collocati sul mercato in regime di libera concorrenza, ivi comprese le società di cui agli articoli 113, 113-bis, 115 e 116 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali; (*lettera da coordinare con l'articolo 13 della legge n. 248 del 2006*)
- d) lavori, affidati da soggetti privati, di cui all'allegato I, nonché lavori di edilizia relativi ad ospedali, impianti sportivi, ricreativi e per il tempo libero, edifici scolastici e universitari, edifici destinati a funzioni pubbliche amministrative, di importo superiore a un milione di euro, per la cui realizzazione sia previsto, da parte dei soggetti di cui alla lettera a), un contributo diretto e specifico, in conto interessi o in conto capitale che, attualizzato, superi il 50 per cento dell'importo dei lavori;

e) appalti di servizi, affidati da soggetti privati, relativamente ai servizi il cui valore stimato, al netto dell'i.v.a., sia pari o superiore a 193.000 euro, allorché tali appalti sono connessi ad un appalto di lavori di cui alla lettera d) del presente comma, e per i quali sia previsto, da parte dei soggetti di cui alla lettera a), un contributo diretto e specifico, in conto interessi o in conto capitale che, attualizzato, superi il 50 per cento dell'importo dei servizi;

f) lavori pubblici affidati dai concessionari di servizi, quando essi sono strettamente strumentali alla gestione del servizio e le opere pubbliche diventano di proprietà dell'amministrazione aggiudicatrice;

g) lavori pubblici da realizzarsi da parte dei soggetti privati, titolari di permesso di costruire, che assumono in via diretta l'esecuzione delle opere di urbanizzazione a scomputo totale o parziale del contributo previsto per il rilascio del permesso, ai sensi dell'articolo 16, comma 2, del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, e dell'articolo 28, comma 5 della legge 17 agosto 1942, n. 1150. L'amministrazione che rilascia il permesso di costruire può prevedere che, in relazione alla realizzazione delle opere di urbanizzazione, l'avente diritto a richiedere il permesso di costruire presenti all'amministrazione stessa, in sede di richiesta del permesso di costruire, un progetto preliminare delle opere da eseguire, con l'indicazione del tempo massimo in cui devono essere completate, allegando lo schema del relativo contratto di appalto. L'amministrazione, sulla base del progetto preliminare, indice una gara con le modalità previste dall'articolo 55. Oggetto del contratto, previa acquisizione del progetto definitivo in sede di offerta, sono la progettazione esecutiva e le esecuzioni di lavori. L'offerta relativa al prezzo indica distintamente il corrispettivo richiesto per la progettazione definitiva ed esecutiva, per l'esecuzione dei lavori e per gli oneri di sicurezza; *(lettera così modificata dall'art. 1, comma 1, lettera f), d.lgs. n. 152 del 2008)*

h) lavori, servizi forniture affidati dagli enti aggiudicatori di cui all'articolo 207, qualora, ai sensi dell'articolo 214, devono trovare applicazione le disposizioni della parte II anziché quelle della parte III del presente codice.

2. Ai soggetti di cui al comma 1, lettere d), e), f), g) non si applicano gli articoli 63; 78, comma 2; 90, comma 6; 92; 128; in relazione alla fase di esecuzione del contratto si applicano solo le norme che disciplinano il collaudo. Ai soggetti di cui al comma 1, lettere c) ed h), non si applicano gli articoli 78, comma 2; 90, comma 6; 92; 128; in relazione alla fase di esecuzione del contratto si applicano solo le norme che disciplinano il collaudo.

3. Le società di cui al comma 1, lettera c) non sono tenute ad applicare le disposizioni del presente codice limitatamente alla realizzazione dell'opera pubblica o alla gestione del servizio per i quali sono state specificamente costituite, se ricorrono le seguenti condizioni: *(comma da coordinare con l'articolo 13 della legge n. 248 del 2006)*

1) la scelta del socio privato è avvenuta nel rispetto di procedure di evidenza pubblica;

2) il socio privato ha i requisiti di qualificazione previsti dal presente codice in relazione alla prestazione per cui la società è stata costituita;

3) la società provvede in via diretta alla realizzazione dell'opera o del servizio, in misura superiore al 70% del relativo importo.

4. Il provvedimento che concede il contributo di cui alle lettere d) ed e) del comma 1 deve porre come condizione il rispetto, da parte del soggetto beneficiario, delle norme del presente codice. Fatto salvo quanto previsto dalle eventuali leggi che prevedono le sovvenzioni, il cinquanta per cento delle stesse può essere erogato solo dopo l'avvenuto affidamento dell'appalto, previa verifica, da parte del sovvenzionatore, che la procedura di affidamento si è svolta nel rispetto del presente codice. Il mancato rispetto del presente codice costituisce causa di decadenza dal contributo.

**ART. 34. SOGGETTI A CUI POSSONO ESSERE AFFIDATI I CONTRATTI PUBBLICI**  
**(ARTT. 4 E 5 DIR. 2004/18; ARTT. 11 E 12 DIR. 2004/17; ART. 10, LEGGE N. 109/1994; ART. 10 D.LGS. N. 398/1992; ART. 11, D.LGS. N. 157/1995; ART. 23, D.LGS. N. 158/1995)**

1. Sono ammessi a partecipare alle procedure di affidamento dei contratti pubblici i seguenti soggetti, salvo i limiti espressamente indicati:

- a) gli imprenditori individuali, anche artigiani, le società commerciali, le società cooperative;
- b) i consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro costituiti a norma della legge 25 giugno 1909, n. 422 e del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni, e i consorzi tra imprese artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443; *(lettera così modificata dall'art. 2, comma 1, lettera g), d.lgs. n. 113 del 2007)*
- c) i consorzi stabili, costituiti anche in forma di società consortili ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile, tra imprenditori individuali, anche artigiani, società commerciali, società cooperative di produzione e lavoro, secondo le disposizioni di cui all'articolo 36;
- d) i raggruppamenti temporanei di concorrenti, costituiti dai soggetti di cui alle lettere a), b) e c), i quali, prima della presentazione dell'offerta, abbiano conferito mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, qualificato mandatario, il quale esprime l'offerta in nome e per conto proprio e dei mandanti; si applicano al riguardo le disposizioni dell'articolo 37;
- e) i consorzi ordinari di concorrenti di cui all'articolo 2602 del codice civile, costituiti tra i soggetti di cui alle lettere a), b) e c) del presente comma, anche in forma di società ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile; si applicano al riguardo le disposizioni dell'articolo 37;
- f) i soggetti che abbiano stipulato il contratto di gruppo europeo di interesse economico (GEIE) ai sensi del decreto legislativo 23 luglio 1991, n. 240; si applicano al riguardo le disposizioni dell'articolo 37;
- f-bis) operatori economici, ai sensi dell'articolo 3, comma 22, stabiliti in altri Stati membri, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi. *(lettera aggiunta dall'art. 1, comma 1, lettera g), d.lgs. n. 152 del 2008)*

2. *(comma abrogato dall'articolo 3, comma 3, legge n. 166 del 2009)*

**ART. 35. REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE DEI CONSORZI ALLE GARE**  
**(ART. 11, LEGGE N. 109/1994)**

1. I requisiti di idoneità tecnica e finanziaria per l'ammissione alle procedure di affidamento dei soggetti di cui all'articolo 34, comma 1, lettere b) e c), devono essere posseduti e comprovati dagli stessi, secondo quanto previsto dal regolamento, salvo che per quelli relativi alla disponibilità delle attrezzature e dei mezzi d'opera, nonché all'organico medio annuo, che sono computati cumulativamente in capo al consorzio ancorché posseduti dalle singole imprese consorziate.

**ART. 36. CONSORZI STABILI**  
**(ART. 12, LEGGE N. 109/1994)**

1. Si intendono per consorzi stabili quelli, in possesso, a norma dell'articolo 35, dei requisiti previsti dall'articolo 40, formati da non meno di tre consorziati che, con decisione assunta dai rispettivi organi deliberativi, abbiano stabilito di operare in modo congiunto nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi, forniture, per un periodo di tempo non inferiore a cinque anni, istituendo a tal fine una comune struttura di impresa.

2. Il regolamento stabilisce le condizioni e i limiti alla facoltà del consorzio di eseguire le prestazioni anche tramite affidamento ai consorziati, fatta salva la responsabilità solidale degli stessi nei confronti del soggetto appaltante o concedente; stabilisce inoltre i criteri di attribuzione ai

consorziate dei requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi maturati a favore del consorzio in caso di scioglimento dello stesso, purché ciò avvenga non oltre sei anni dalla data di costituzione.

3. *(comma soppresso dall'art. 2, comma 1, lettera h), d.lgs. n. 113 del 2007)*

4. Ai consorzi stabili si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al capo II del titolo X del libro quinto del codice civile, nonché l'articolo 118.

5. I consorzi stabili sono tenuti ad indicare in sede di offerta per quali consorziate il consorzio concorre; a questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara; in caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale. È vietata la partecipazione a più di un consorzio stabile. *(comma così sostituito dall'art. 2, comma 1, lettera f), d.lgs. n. 152 del 2008, poi così modificato con l'abrogazione del terzo periodo, dall'articolo 17 della legge n. 69 del 2009)*

6. Ai fini della partecipazione del consorzio stabile alle gare per l'affidamento di lavori, la somma delle cifre d'affari in lavori realizzate da ciascuna impresa consorziata, nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, è incrementata di una percentuale della somma stessa. Tale percentuale è pari al 20 per cento nel primo anno; al 15 per cento nel secondo anno; al 10 per cento nel terzo anno fino al compimento del quinquennio.

7. Il consorzio stabile si qualifica sulla base delle qualificazioni possedute dalle singole imprese consorziate. Per i lavori la qualificazione è acquisita con riferimento ad una determinata categoria di opere generali o specialistiche per la classifica corrispondente alla somma di quelle possedute dalle imprese consorziate. Per la qualificazione alla classifica di importo illimitato, è in ogni caso necessario che almeno una tra le imprese consorziate già possieda tale qualificazione ovvero che tra le imprese consorziate ve ne siano almeno una con qualificazione per classifica VII e almeno due con classifica V o superiore, ovvero che tra le imprese consorziate ve ne siano almeno tre con qualificazione per classifica VI. Per la qualificazione per prestazioni di progettazione e costruzione, nonché per la fruizione dei meccanismi premiali di cui all'articolo 40, comma 7, è in ogni caso sufficiente che i corrispondenti requisiti siano posseduti da almeno una delle imprese consorziate. Qualora la somma delle classifiche delle imprese consorziate non coincida con una delle classifiche di cui al regolamento, la qualificazione è acquisita nella classifica immediatamente inferiore o in quella immediatamente superiore alla somma delle classifiche possedute dalle imprese consorziate, a seconda che tale somma si collochi rispettivamente al di sotto, ovvero al di sopra o alla pari della metà dell'intervallo tra le due classifiche. *(comma così modificato dall'art. 2, comma 1, lettera h), d.lgs. n. 113 del 2007)*

**ART. 37. RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI E CONSORZI ORDINARI DI CONCORRENTI**  
**(ART. 13, LEGGE N. 109/1994; ART. 11 D.LGS. N. 157/1995; ART. 10, D.LGS. N. 358/1995; ART. 23,**  
**D.LGS. N. 158/1995; ART. 19, COMMI 3 E 4, LEGGE N. 55/1990)**

1. Nel caso di lavori, per raggruppamento temporaneo di tipo verticale si intende una riunione di concorrenti nell'ambito della quale uno di essi realizza i lavori della categoria prevalente; per lavori scorporabili si intendono lavori non appartenenti alla categoria prevalente e così definiti nel bando di gara, assumibili da uno dei mandanti; per raggruppamento di tipo orizzontale si intende una riunione di concorrenti finalizzata a realizzare i lavori della stessa categoria.

2. Nel caso di forniture o servizi, per raggruppamento di tipo verticale si intende un raggruppamento di concorrenti in cui il mandatario esegua le prestazioni di servizi o di forniture indicati come principali anche in termini economici, i mandanti quelle indicate come secondarie; per raggruppamento orizzontale quello in cui gli operatori economici eseguono il medesimo tipo di prestazione; le stazioni appaltanti indicano nel bando di gara la prestazione principale e quelle secondarie.

3. Nel caso di lavori, i raggruppamenti temporanei e i consorzi ordinari di concorrenti sono ammessi se gli imprenditori partecipanti al raggruppamento ovvero gli imprenditori consorziati abbiano i requisiti indicati nel regolamento.
4. Nel caso di forniture o servizi nell'offerta devono essere specificate le parti del servizio o della fornitura che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.
5. L'offerta dei concorrenti raggruppati o dei consorziati determina la loro responsabilità solidale nei confronti della stazione appaltante, nonché nei confronti del subappaltatore e dei fornitori. Per gli assuntori di lavori scorporabili e, nel caso di servizi e forniture, per gli assuntori di prestazioni secondarie, la responsabilità è limitata all'esecuzione delle prestazioni di rispettiva competenza, ferma restando la responsabilità solidale del mandatario.
6. Nel caso di lavori, per i raggruppamenti temporanei di tipo verticale i requisiti di cui all'articolo 40, sempre che siano frazionabili, devono essere posseduti dal mandatario per i lavori della categoria prevalente e per il relativo importo; per i lavori scorporati ciascun mandante deve possedere i requisiti previsti per l'importo della categoria dei lavori che intende assumere e nella misura indicata per il concorrente singolo. I lavori riconducibili alla categoria prevalente ovvero alle categorie scorporate possono essere assunti anche da imprenditori riuniti in raggruppamento temporaneo di tipo orizzontale.
7. E' fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora abbia partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti. I consorzi di cui all'articolo 34, comma 1, lettera b), sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara; in caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale. *(comma così sostituito dall'art. 2, comma 1, d.lgs. n. 113 del 2007, poi così modificato dall'art. 2, comma 1, d.lgs. n. 152 del 2008, poi così modificato con l'abrogazione del terzo periodo, dall'articolo 17 della legge n. 69 del 2009)*
8. E' consentita la presentazione di offerte da parte dei soggetti di cui all'articolo 34, comma 1, lettere d) ed e), anche se non ancora costituiti. In tal caso l'offerta deve essere sottoscritta da tutti gli operatori economici che costituiranno i raggruppamenti temporanei o i consorzi ordinari di concorrenti e contenere l'impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, gli stessi operatori conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, da indicare in sede di offerta e qualificata come mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti.
9. E' vietata l'associazione in partecipazione. Salvo quanto disposto ai commi 18 e 19, è vietata qualsiasi modificazione alla composizione dei raggruppamenti temporanei e dei consorzi ordinari di concorrenti rispetto a quella risultante dall'impegno presentato in sede di offerta.
10. L'inosservanza dei divieti di cui al precedente comma comporta l'annullamento dell'aggiudicazione o la nullità del contratto, nonché l'esclusione dei concorrenti riuniti in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, concomitanti o successivi alle procedure di affidamento relative al medesimo appalto. *(comma così modificato dall'articolo 3 del d.lgs. n. 6 del 2007)*
11. Qualora nell'oggetto dell'appalto o della concessione di lavori rientrino, oltre ai lavori prevalenti, opere per le quali sono necessari lavori o componenti di notevole contenuto tecnologico o di rilevante complessità tecnica, quali strutture, impianti e opere speciali, e qualora una o più di tali opere superi in valore il quindici per cento dell'importo totale dei lavori, se i soggetti affidatari non siano in grado di realizzare le predette componenti, possono utilizzare il subappalto con i limiti dettati dall'articolo 118, comma 2, terzo periodo; il regolamento definisce l'elenco delle opere di cui al presente comma, nonché i requisiti di specializzazione richiesti per la loro esecuzione, che possono essere periodicamente revisionati con il regolamento stesso. L'eventuale subappalto non può essere, senza ragioni obiettive, suddiviso. In caso di subappalto la stazione appaltante provvede alla corresponsione diretta al subappaltatore dell'importo delle prestazioni eseguite dallo

stesso, nei limiti del contratto di subappalto; si applica l'articolo 118, comma 3, ultimo periodo. *(comma così sostituito dall'articolo 1, comma 1, lettera h), d.lgs. n. 152 del 2008)*

12. In caso di procedure ristrette o negoziate, ovvero di dialogo competitivo, l'operatore economico invitato individualmente, o il candidato ammesso individualmente nella procedura di dialogo competitivo, ha la facoltà di presentare offerta o di trattare per sé o quale mandatario di operatori riuniti. *(comma così sostituito dall'art. 2, comma 1, lettera i), d.lgs. n. 113 del 2007)*

13. I concorrenti riuniti in raggruppamento temporaneo devono eseguire le prestazioni nella percentuale corrispondente alla quota di partecipazione al raggruppamento.

14. Ai fini della costituzione del raggruppamento temporaneo, gli operatori economici devono conferire, con un unico atto, mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di esse, detto mandatario.

15. Il mandato deve risultare da scrittura privata autenticata. La relativa procura è conferita al legale rappresentante dell'operatore economico mandatario. Il mandato è gratuito e irrevocabile e la sua revoca per giusta causa non ha effetto nei confronti della stazione appaltante.

16. Al mandatario spetta la rappresentanza esclusiva, anche processuale, dei mandanti nei confronti della stazione appaltante per tutte le operazioni e gli atti di qualsiasi natura dipendenti dall'appalto, anche dopo il collaudo, o atto equivalente, fino alla estinzione di ogni rapporto. La stazione appaltante, tuttavia, può far valere direttamente le responsabilità facenti capo ai mandanti.

17. Il rapporto di mandato non determina di per sé organizzazione o associazione degli operatori economici riuniti, ognuno dei quali conserva la propria autonomia ai fini della gestione, degli adempimenti fiscali e degli oneri sociali.

18. In caso di fallimento del mandatario ovvero, qualora si tratti di imprenditore individuale, in caso di morte, interdizione, inabilitazione o fallimento del medesimo ovvero nei casi previsti dalla normativa antimafia, la stazione appaltante può proseguire il rapporto di appalto con altro operatore economico che sia costituito mandatario nei modi previsti dal presente codice purché abbia i requisiti di qualificazione adeguati ai lavori o servizi o forniture ancora da eseguire; non sussistendo tali condizioni la stazione appaltante può recedere dall'appalto. *(comma così modificato dall'art. 2, comma 1, lettera i), d.lgs. n. 113 del 2007)*

19. In caso di fallimento di uno dei mandanti ovvero, qualora si tratti di imprenditore individuale, in caso di morte, interdizione, inabilitazione o fallimento del medesimo ovvero nei casi previsti dalla normativa antimafia, il mandatario, ove non indichi altro operatore economico subentrante che sia in possesso dei prescritti requisiti di idoneità, è tenuto alla esecuzione, direttamente o a mezzo degli altri mandanti, purché questi abbiano i requisiti di qualificazione adeguati ai lavori o servizi o forniture ancora da eseguire. *(comma così modificato dall'art. 2, comma 1, lettera i), d.lgs. n. 113 del 2007)*

#### **ART. 38. REQUISITI DI ORDINE GENERALE**

***(ART. 45, DIR. 2004/18; ART. 75, D.P.R. N. 554/1999; ART. 17, D.P.R. N. 34/2000)***

1. Sono esclusi dalla partecipazione alle procedure di affidamento delle concessioni e degli appalti di lavori, forniture e servizi, né possono essere affidatari di subappalti, e non possono stipulare i relativi contratti i soggetti:

a) che si trovano in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, o nei cui riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;

b) nei cui confronti è pendente procedimento per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all'articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 o di una delle cause ostative previste dall'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575; l'esclusione e il divieto operano se la pendenza del procedimento riguarda il titolare o il direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; il socio o il direttore tecnico se si tratta di società in nome collettivo, i soci accomandatari o il direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice, gli

amministratori muniti di poteri di rappresentanza o il direttore tecnico, se si tratta di altro tipo di società;

c) nei cui confronti è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale; è comunque causa di esclusione la condanna, con sentenza passata in giudicato, per uno o più reati di partecipazione a un'organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all'articolo 45, paragrafo 1, direttiva Ce 2004/18; l'esclusione e il divieto operano se la sentenza o il decreto sono stati emessi nei confronti: del titolare o del direttore tecnico se si tratta di impresa individuale; del socio o del direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; dei soci accomandatari o del direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice; degli amministratori muniti di potere di rappresentanza o del direttore tecnico se si tratta di altro tipo di società o consorzio. In ogni caso l'esclusione e il divieto operano anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nel triennio antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, qualora l'impresa non dimostri di aver adottato atti o misure di completa dissociazione della condotta penalmente sanzionata; resta salva in ogni caso l'applicazione dell'articolo 178 del codice penale e dell'articolo 445, comma 2, del codice di procedura penale;

d) che hanno violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all'articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55;

e) che hanno commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di sicurezza e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, risultanti dai dati in possesso dell'Osservatorio;

f) che, secondo motivata valutazione della stazione appaltante, hanno commesso grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate dalla stazione appaltante che bandisce la gara; o che hanno commesso un errore grave nell'esercizio della loro attività professionale, accertato con qualsiasi mezzo di prova da parte della stazione appaltante;

g) che hanno commesso violazioni, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti;

h) che nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara hanno reso false dichiarazioni in merito ai requisiti e alle condizioni rilevanti per la partecipazione alle procedure di gara e per l'affidamento dei subappalti, risultanti dai dati in possesso dell'Osservatorio; *(lettera così modificata dall'art. 2, comma 1, lett. h), d.lgs. n. 152 del 2008)*

i) che hanno commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui sono stabiliti;

l) che non presentino la certificazione di cui all'articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68, salvo il disposto del comma 2;

m) nei cui confronti è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c), del decreto legislativo dell'8 giugno 2001 n. 231 o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 36-bis, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248; *(lettera così modificata dall'art. 3, comma 1, lettera e), d.lgs. n. 113 del 2007 - disposizione abrogata; ora il riferimento è all'articolo 14 del d.lgs. n. 81 del 2008)*

m-bis) nei cui confronti sia stata applicata la sospensione o la decadenza dell'attestazione SOA per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci, risultanti dal casellario informatico; *(lettera aggiunta dall'art. 3, comma 1, lett. e), d.lgs. n. 113 del 2007, poi modificata dall'art. 2, comma 1, lett. h), d.lgs. n. 152 del 2008)*

m-ter) di cui alla precedente lettera b) che, anche in assenza nei loro confronti di un procedimento per l'applicazione di una misura di prevenzione o di una causa ostativa ivi previste, pur essendo stati vittime dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, non risultino aver denunciato i fatti all'autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall'articolo 4, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689. La circostanza di cui al primo periodo deve emergere dagli indizi a base della richiesta di rinvio a giudizio formulata nei confronti dell'imputato nei tre anni antecedenti alla pubblicazione del bando e deve essere comunicata, unitamente alle generalità del soggetto che ha omesso la predetta denuncia, dal procuratore della Repubblica procedente all'Autorità di cui all'articolo 6, la quale cura la pubblicazione della comunicazione sul sito dell'Osservatorio; *(lettera aggiunta dall'art. 2, comma 19, legge n. 94 del 2009)*

m-quater) che si trovino, rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale. *(lettera aggiunta dall'art. 3, comma 1, legge n. 166 del 2009)*

1-bis. I casi di esclusione previsti dal presente articolo non si applicano alle aziende o società sottoposte a sequestro o confisca ai sensi dell'articolo 12-sexies del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, o della legge 31 maggio 1965, n. 575, ed affidate ad un custode o amministratore giudiziario o finanziario. *(comma introdotto dall'art. 2, comma 19, legge n. 94 del 2009)*

2. Il candidato o il concorrente attesta il possesso dei requisiti mediante dichiarazione sostitutiva in conformità alle disposizioni del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, in cui indica anche le eventuali condanne per le quali abbia beneficiato della non menzione. Ai fini del comma 1, lettera m-quater), i concorrenti allegano, alternativamente: *(comma così modificato dall'art. 3, comma 2, legge n. 166 del 2009)*

a) la dichiarazione di non essere in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile con nessun partecipante alla medesima procedura;

b) la dichiarazione di essere in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile e di aver formulato autonomamente l'offerta, con indicazione del concorrente con cui sussiste tale situazione; tale dichiarazione è corredata dai documenti utili a dimostrare che la situazione di controllo non ha influito sulla formulazione dell'offerta, inseriti in separata busta chiusa. La stazione appaltante esclude i concorrenti per i quali accerta che le relative offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale, sulla base di univoci elementi. La verifica e l'eventuale esclusione sono disposte dopo l'apertura delle buste contenenti l'offerta economica.

3. Ai fini degli accertamenti relativi alle cause di esclusione di cui al presente articolo, si applica l'articolo 43 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445; resta fermo, per l'affidatario, l'obbligo di presentare la certificazione di regolarità contributiva di cui all'articolo 2, del decreto-legge 25 settembre 2002, n. 210, convertito dalla legge 22 novembre 2002, n. 266 e di cui all'articolo 3, comma 8, del decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494 *(ora articolo 90, comma 9, del decreto legislativo n. 81 del 2008)* e successive modificazioni e integrazioni. In sede di verifica delle dichiarazioni di cui ai commi 1 e 2 le stazioni appaltanti chiedono al competente ufficio del casellario giudiziale, relativamente ai candidati o ai concorrenti, i certificati del casellario giudiziale di cui all'articolo 21 del d.P.R. 14 novembre 2002, n. 313, oppure le visure di cui all'articolo 33, comma 1, del medesimo decreto n. 313 del 2002.

4. Ai fini degli accertamenti relativi alle cause di esclusione di cui al presente articolo, nei confronti di candidati o concorrenti non stabiliti in Italia, le stazioni appaltanti chiedono se del caso ai candidati o ai concorrenti di fornire i necessari documenti probatori, e possono altresì chiedere la cooperazione delle autorità competenti.

5. Se nessun documento o certificato è rilasciato da altro Stato dell'Unione europea, costituisce prova sufficiente una dichiarazione giurata, ovvero, negli Stati membri in cui non esiste siffatta dichiarazione, una dichiarazione resa dall'interessato innanzi a un'autorità giudiziaria o



amministrativa competente, a un notaio o a un organismo professionale qualificato a riceverla del Paese di origine o di provenienza.

**ART. 48. CONTROLLI SUL POSSESSO DEI REQUISITI**  
**(ART. 10, LEGGE N. 109/1994)**

1. Le stazioni appaltanti prima di procedere all'apertura delle buste delle offerte presentate, richiedono ad un numero di offerenti non inferiore al 10 per cento delle offerte presentate, arrotondato all'unità superiore, scelti con sorteggio pubblico, di comprovare, entro dieci giorni dalla data della richiesta medesima, il possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa, eventualmente richiesti nel bando di gara, presentando la documentazione indicata in detto bando o nella lettera di invito. Quando tale prova non sia fornita, ovvero non confermi le dichiarazioni contenute nella domanda di partecipazione o nell'offerta, le stazioni appaltanti procedono all'esclusione del concorrente dalla gara, all'escussione della relativa cauzione provvisoria e alla segnalazione del fatto all'Autorità per i provvedimenti di cui all'articolo 6 comma 11. L'Autorità dispone altresì la sospensione da uno a dodici mesi dalla partecipazione alle procedure di affidamento.

1-bis. Quando le stazioni appaltanti si avvalgono della facoltà di limitare il numero di candidati da invitare, ai sensi dell'articolo 62, comma 1, richiedono ai soggetti invitati di comprovare il possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa, eventualmente richiesti nel bando di gara, presentando, in sede di offerta, la documentazione indicata in detto bando o nella lettera di invito in originale o copia conforme ai sensi del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445. Non si applica il comma 1, primo periodo. *(comma aggiunto dall'articolo 1, comma 1, lettera m, d.lgs. n. 152 del 2008)*

2. La richiesta di cui al comma 1 è, altresì, inoltrata, entro dieci giorni dalla conclusione delle operazioni di gara, anche all'aggiudicatario e al concorrente che segue in graduatoria, qualora gli stessi non siano compresi fra i concorrenti sorteggiati, e nel caso in cui essi non forniscano la prova o non confermino le loro dichiarazioni si applicano le suddette sanzioni e si procede alla determinazione della nuova soglia di anomalia dell'offerta e alla conseguente eventuale nuova aggiudicazione.

**ART. 118. SUBAPPALTO, ATTIVITÀ CHE NON COSTITUISCONO SUBAPPALTO E TUTELA DEL LAVORO**  
**(RUBRICA COSÌ SOSTITUITA DALL'ARTICOLO 2, COMMA 1, LETTERA AA), D.LGS. N. 152 DEL 2008)**  
**(ART. 25, DIR. 2004/18; ART. 37, DIR. 2004/17; ART. 18, LEGGE N. 55/1990; ART. 16, D.LGS. 24 MARZO 1992, N. 358; ART. 18, D.LGS. 17 MARZO 1995, N. 157; ART. 21, D.LGS. 17 MARZO 1995, N. 158; 34, LEGGE N. 109/1994)**

1. I soggetti affidatari dei contratti di cui al presente codice sono tenuti ad eseguire in proprio le opere o i lavori, i servizi, le forniture compresi nel contratto. Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità, salvo quanto previsto nell'articolo 116.

2. La stazione appaltante è tenuta ad indicare nel progetto e nel bando di gara le singole prestazioni e, per i lavori, la categoria prevalente con il relativo importo, nonché le ulteriori categorie, relative a tutte le altre lavorazioni previste in progetto, anch'esse con il relativo importo. Tutte le prestazioni nonché lavorazioni, a qualsiasi categoria appartengano, sono subappaltabili e affidabili in cottimo. Per i lavori, per quanto riguarda la categoria prevalente, con il regolamento, è definita la quota parte subappaltabile, in misura eventualmente diversificata a seconda delle categorie medesime, ma in ogni caso non superiore al trenta per cento. Per i servizi e le forniture, tale quota è riferita all'importo complessivo del contratto. L'affidamento in subappalto o in cottimo è sottoposto alle seguenti condizioni: *(comma così modificato dall'articolo 2, comma 1, lettera aa), d.lgs. n. 152 del 2008)*

1) che i concorrenti all'atto dell'offerta o l'affidatario, nel caso di varianti in corso di esecuzione, all'atto dell'affidamento, abbiano indicato i lavori o le parti di opere ovvero i servizi e le forniture o parti di servizi e forniture che intendono subappaltare o concedere in cottimo;

2) che l'affidatario provveda al deposito del contratto di subappalto presso la stazione appaltante almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni;

3) che al momento del deposito del contratto di subappalto presso la stazione appaltante l'affidatario trasmetta altresì la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione prescritti dal presente codice in relazione alla prestazione subappaltata e la dichiarazione del subappaltatore attestante il possesso dei requisiti generali di cui all'articolo 38;

4) che non sussista, nei confronti dell'affidatario del subappalto o del cottimo, alcuno dei divieti previsti dall'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni.

3. Nel bando di gara la stazione appaltante indica che provvederà a corrispondere direttamente al subappaltatore o al cottimista l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite o, in alternativa, che è fatto obbligo agli affidatari di trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei loro confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da essi affidatari corrisposti al subappaltatore o cottimista, con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. Qualora gli affidatari non trasmettano le fatture quietanzate del subappaltatore o del cottimista entro il predetto termine, la stazione appaltante sospende il successivo pagamento a favore degli affidatari. Nel caso di pagamento diretto, gli affidatari comunicano alla stazione appaltante la parte delle prestazioni eseguite dal subappaltatore o dal cottimista, con la specificazione del relativo importo e con proposta motivata di pagamento. *(comma così modificato dall'art. 2, comma 1, lettera bb), d.lgs. n. 113 del 2007)*

4. L'affidatario deve praticare, per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari risultanti dall'aggiudicazione, con ribasso non superiore al venti per cento. L'affidatario corrisponde gli oneri della sicurezza, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso; la stazione appaltante, sentito il direttore dei lavori, il coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, ovvero il direttore dell'esecuzione, provvede alla verifica dell'effettiva applicazione della presente disposizione. L'affidatario è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente. *(comma così modificato dall'art. 3, comma 1, lettera h), d.lgs. n. 113 del 2007)*

5. Per i lavori, nei cartelli esposti all'esterno del cantiere devono essere indicati anche i nominativi di tutte le imprese subappaltatrici, nonché i dati di cui al comma 2, n. 3).

6. L'affidatario è tenuto ad osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni; è, altresì, responsabile in solido dell'osservanza delle norme anzidette da parte dei subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto. L'affidatario e, per suo tramite, i subappaltatori, trasmettono alla stazione appaltante prima dell'inizio dei lavori la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa edile, assicurativi e antinfortunistici, nonché copia del piano di cui al comma 7. Ai fini del pagamento degli stati di avanzamento dei lavori o dello stato finale dei lavori, l'affidatario e, suo tramite, i subappaltatori trasmettono all'amministrazione o ente committente il documento unico di regolarità contributiva. *(comma così modificato dall'art. 3, comma 1, lettera h), d.lgs. n. 113 del 2007, poi dall'art. 2, comma 1, lettera aa), d.lgs. n. 152 del 2008; ai sensi dell'art. 16-sexies, comma 10, della legge n. 2 del 2009 il DURC deve essere acquisito d'ufficio dalla Stazione appaltante)*

6-bis. Al fine di contrastare il fenomeno del lavoro sommerso ed irregolare, il documento unico di regolarità contributiva è comprensivo della verifica della congruità della incidenza della mano d'opera relativa allo specifico contratto affidato. Tale congruità, per i lavori è verificata dalla Cassa Edile in base all'accordo assunto a livello nazionale tra le parti sociali firmatarie del contratto collettivo nazionale comparativamente più rappresentative per l'ambito del settore edile ed il

Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali. (*comma così sostituito dall'art. 2, comma 1, lettera aa), d.lgs. n. 152 del 2008*)

7. I piani di sicurezza di cui all'articolo 131 sono messi a disposizione delle autorità competenti preposte alle verifiche ispettive di controllo dei cantieri. L'affidatario è tenuto a curare il coordinamento di tutti i subappaltatori operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani redatti dai singoli subappaltatori compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall'affidatario. Nell'ipotesi di raggruppamento temporaneo o di consorzio, detto obbligo incombe al mandatario. Il direttore tecnico di cantiere è responsabile del rispetto del piano da parte di tutte le imprese impegnate nell'esecuzione dei lavori.

8. L'affidatario che si avvale del subappalto o del cottimo deve allegare alla copia autentica del contratto la dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell'articolo 2359 del codice civile con il titolare del subappalto o del cottimo. Analoga dichiarazione deve essere effettuata da ciascuno dei soggetti partecipanti nel caso di raggruppamento temporaneo, società o consorzio. La stazione appaltante provvede al rilascio dell'autorizzazione entro trenta giorni dalla relativa richiesta; tale termine può essere prorogato una sola volta, ove ricorrano giustificati motivi. Trascorso tale termine senza che si sia provveduto, l'autorizzazione si intende concessa. Per i subappalti o cottimi di importo inferiore al 2 per cento dell'importo delle prestazioni affidate o di importo inferiore a 100.000 euro, i termini per il rilascio dell'autorizzazione da parte della stazione appaltante sono ridotti della metà.

9. L'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto.

10. Le disposizioni dei commi 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9 si applicano anche ai raggruppamenti temporanei e alle società anche consortili, quando le imprese riunite o consorziate non intendono eseguire direttamente le prestazioni scorporabili, nonché alle associazioni in partecipazione quando l'associante non intende eseguire direttamente le prestazioni assunte in appalto; si applicano altresì alle concessioni per la realizzazione di opere pubbliche e agli affidamenti con procedura negoziata.

11. Ai fini del presente articolo è considerato subappalto qualsiasi contratto avente ad oggetto attività ovunque espletate che richiedono l'impiego di manodopera, quali le forniture con posa in opera e i noli a caldo, se singolarmente di importo superiore al 2 per cento dell'importo delle prestazioni affidate o di importo superiore a 100.000 euro e qualora l'incidenza del costo della manodopera e del personale sia superiore al 50 per cento dell'importo del contratto da affidare. Il subappaltatore non può subappaltare a sua volta le prestazioni salvo che per la fornitura con posa in opera di impianti e di strutture speciali da individuare con il regolamento; in tali casi il fornitore o subappaltatore, per la posa in opera o il montaggio, può avvalersi di imprese di propria fiducia per le quali non sussista alcuno dei divieti di cui al comma 2, numero 4). E' fatto obbligo all'affidatario di comunicare alla stazione appaltante, per tutti i sub-contratti stipulati per l'esecuzione dell'appalto, il nome del sub-contraente, l'importo del contratto, l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati.

12. Ai fini dell'applicazione dei commi precedenti, le seguenti categorie di forniture o servizi, per le loro specificità, non si configurano come attività affidate in subappalto:

- a) l'affidamento di attività specifiche a lavoratori autonomi;
- b) la subfornitura a catalogo di prodotti informatici.

#### **ART. 121. DISCIPLINA COMUNE APPLICABILE AI CONTRATTI PUBBLICI DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE, DI IMPORTO INFERIORE ALLA SOGLIA COMUNITARIA.**

1. Ai contratti pubblici aventi per oggetto lavori, servizi, forniture, di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, si applicano oltre alle disposizioni della parte I, della parte IV e della parte V, anche le disposizioni della parte II, in quanto non derogate dalle norme del presente titolo.

2. Ai fini dell'applicazione del comma 3 dell'articolo 29 (metodi di calcolo del valore stimato dei contratti pubblici), per le procedure previo bando si ha riguardo alla data di pubblicazione del bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

**ART. 125. LAVORI, SERVIZI E FORNITURE IN ECONOMIA**  
**(ART. 24, LEGGE N. 109/1994; ART. 88, E ARTT. 142 SS., D.P.R. N. 554/1999; D.P.R. N. 384/2001)**

1. Le acquisizioni in economia di beni, servizi, lavori, possono essere effettuate:

- a) mediante amministrazione diretta;
- b) mediante procedura di cottimo fiduciario.

2. Per ogni acquisizione in economia le stazioni appaltanti operano attraverso un responsabile del procedimento ai sensi dell'articolo 10.

3. Nell'amministrazione diretta le acquisizioni sono effettuate con materiali e mezzi propri o appositamente acquistati o noleggiati e con personale proprio delle stazioni appaltanti, o eventualmente assunto per l'occasione, sotto la direzione del responsabile del procedimento.

4. Il cottimo fiduciario è una procedura negoziata in cui le acquisizioni avvengono mediante affidamento a terzi.

5. I lavori in economia sono ammessi per importi non superiori a 200.000. I lavori assunti in amministrazione diretta non possono comportare una spesa complessiva superiore a 50.000 euro.

6. I lavori eseguibili in economia sono individuati da ciascuna stazione appaltante, con riguardo alle proprie specifiche competenze e nell'ambito delle seguenti categorie generali:

- a) manutenzione o riparazione di opere od impianti quando l'esigenza è rapportata ad eventi imprevedibili e non sia possibile realizzarle con le forme e le procedure previste agli articoli 55, 121, 122;
- b) manutenzione di opere o di impianti; (*lettera così modificata dall'art. 2, comma 1, lettera dd), d.lgs. n. 152 del 2008*)
- c) interventi non programmabili in materia di sicurezza;
- d) lavori che non possono essere differiti, dopo l'infruttuoso esperimento delle procedure di gara;
- e) lavori necessari per la compilazione di progetti;
- f) completamento di opere o impianti a seguito della risoluzione del contratto o in danno dell'appaltatore inadempiente, quando vi è necessità e urgenza di completare i lavori.

7. I fondi necessari per la realizzazione di lavori in economia possono essere anticipati dalla stazione appaltante con mandati intestati al responsabile del procedimento, con obbligo di rendiconto finale. Il programma annuale dei lavori è corredato dell'elenco dei lavori da eseguire in economia per i quali è possibile formulare una previsione, ancorché sommaria.

8. Per lavori di importo pari superiore a 40.000 euro e fino a 200.000 euro, l'affidamento mediante cottimo fiduciario avviene nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione, parità di trattamento, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, se sussistono in tale numero soggetti idonei, individuati sulla base di indagini di mercato ovvero tramite elenchi di operatori economici predisposti dalla stazione appaltante. Per lavori di importo inferiore a quarantamila euro è consentito l'affidamento diretto da parte del responsabile del procedimento.

9. Le forniture e i servizi in economia sono ammessi per importi inferiori a 125.000 per le amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 28, comma 1, lettera a), e per importi inferiori a 193.000 euro per le stazioni appaltanti di cui all'articolo 28, comma 1, lettera b). Tali soglie sono adeguate in relazione alle modifiche delle soglie previste dall'articolo 28, con lo stesso meccanismo di adeguamento previsto dall'articolo 248.

10. L'acquisizione in economia di beni e servizi è ammessa in relazione all'oggetto e ai limiti di importo delle singole voci di spesa, preventivamente individuate con provvedimento di ciascuna stazione appaltante, con riguardo alle proprie specifiche esigenze. Il ricorso all'acquisizione in economia è altresì consentito nelle seguenti ipotesi:

- a) risoluzione di un precedente rapporto contrattuale, o in danno del contraente inadempiente, quando ciò sia ritenuto necessario o conveniente per conseguire la prestazione nel termine previsto dal contratto;
- b) necessità di completare le prestazioni di un contratto in corso, ivi non previste, se non sia possibile imporne l'esecuzione nell'ambito del contratto medesimo;
- c) prestazioni periodiche di servizi, forniture, a seguito della scadenza dei relativi contratti, nelle more dello svolgimento delle ordinarie procedure di scelta del contraente, nella misura strettamente necessaria;
- d) urgenza, determinata da eventi oggettivamente imprevedibili, al fine di scongiurare situazioni di pericolo per persone, animali o cose, ovvero per l'igiene e salute pubblica, ovvero per il patrimonio storico, artistico, culturale.

11. Per servizi o forniture di importo pari o superiore a ventimila euro e fino alle soglie di cui al comma 9, l'affidamento mediante cottimo fiduciario avviene nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione, parità di trattamento, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, se sussistono in tale numero soggetti idonei, individuati sulla base di indagini di mercato ovvero tramite elenchi di operatori economici predisposti dalla stazione appaltante. Per servizi o forniture inferiori a ventimila euro, è consentito l'affidamento diretto da parte del responsabile del procedimento.

12. L'affidatario di lavori, servizi, forniture in economia deve essere in possesso dei requisiti di idoneità morale, capacità tecnico-professionale ed economico-finanziaria prescritta per prestazioni di pari importo affidate con le procedure ordinarie di scelta del contraente. Agli elenchi di operatori economici tenuti dalle stazioni appaltanti possono essere iscritti i soggetti che ne facciano richiesta, che siano in possesso dei requisiti di cui al periodo precedente. Gli elenchi sono soggetti ad aggiornamento con cadenza almeno annuale.

13. Nessuna prestazione di beni, servizi, lavori, ivi comprese le prestazioni di manutenzione, periodica o non periodica, che non ricade nell'ambito di applicazione del presente articolo, può essere artificiosamente frazionata allo scopo di sottoporla alla disciplina delle acquisizioni in economia.

14. I procedimenti di acquisizione di prestazioni in economia sono disciplinati, nel rispetto del presente articolo, nonché dei principi in tema di procedure di affidamento e di esecuzione del contratto desumibili dal presente codice, dal regolamento.

\*\*\*

**D.P.R. 5 OTTOBRE 2010, N. 207 - REGOLAMENTO DI ESECUZIONE ED ATTUAZIONE DEL DECRETO LEGISLATIVO 12 APRILE 2006, N. 163, RECANTE «CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI RELATIVI A LAVORI, SERVIZI E FORNITURE IN ATTUAZIONE DELLE DIRETTIVE 2004/17/CE E 2004/18/CE».**

(G.U. n. 288 del 10 dicembre 2010)

### **ARTICOLO 3. DEFINIZIONI** **(ART. 2, D.P.R. N. 554/1999 E ART. 2, D.P.R. N. 34/2000)**

1. Ai fini del presente regolamento si intende per:

- a) codice: il Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE emanato con il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive modificazioni;

b) amministrazioni aggiudicatrici, organismi di diritto pubblico, enti aggiudicatori, altri soggetti aggiudicatori, soggetti aggiudicatori e stazioni appaltanti: i soggetti indicati rispettivamente dall'articolo 3, commi 25, 26, 29, 31, 32 e 33, del codice;

c) consorzio esecutore: l'impresa cui i consorzi previsti all'articolo 34, comma 1, lettere b) e c), del codice assegnano, in parte o totalmente, l'esecuzione dei lavori;

...*Omissis*...

ee) organismi di attestazione: gli organismi di diritto privato, in prosieguo denominati SOA, che accertano ed attestano l'esistenza nei soggetti esecutori di lavori pubblici degli elementi di qualificazione di cui all'articolo 40, comma 3, lettere a) e b), del codice;

ff) organismi di certificazione: gli organismi di diritto privato che rilasciano i certificati di conformità del sistema di gestione per la qualità conformi alle norme europee serie UNI EN ISO 9000;

gg) autorizzazione: nell'ambito disciplinato dalla parte II, titolo III, l'atto conclusivo del procedimento mediante il quale l'Autorità abilita gli organismi di cui alla lettera ee) all'esercizio dell'attività di attestazione di cui all'articolo 40, comma 3, lettere a) e b), del codice;

hh) accreditamento: l'atto conclusivo della procedura mediante il quale gli organismi di accreditamento legittimano gli organismi di certificazione a svolgere le attività di cui alla lettera ff);

ii) casse edili: gli organismi paritetici istituiti attraverso la contrattazione collettiva;

ll) attestazione: nell'ambito della parte II, titolo III, il documento che dimostra il possesso dei requisiti di cui all'articolo 40, comma 3, lettere a) e b), del codice;

mm) certificazione: il documento che dimostra il possesso del certificato di sistema di qualità conforme alle norme europee serie UNI EN ISO 9000 e alla vigente disciplina nazionale;

nn) imprese: i soggetti di cui all'articolo 34, comma 1, lettere a), b) e c), del codice, e le imprese stabilite in Stati diversi dall'Italia di cui all'articolo 47, comma 1, del codice; limitatamente all'ambito disciplinato alla parte II, titolo IV, le imprese di cui all'articolo 186, comma 1, del codice, incluse le imprese a totale capitale pubblico, controllate e/o partecipate da capitale pubblico, anche in forma di agenzia, società pubbliche di progetto e simili;

...*Omissis*...

## **ART. 6. DOCUMENTO UNICO DI REGOLARITÀ CONTRIBUTIVA**

1. Per documento unico di regolarità contributiva si intende il certificato che attesta contestualmente la regolarità di un operatore economico per quanto concerne gli adempimenti INPS, INAIL, nonché cassa edile per i lavori, verificati sulla base della rispettiva normativa di riferimento.

2. La regolarità contributiva oggetto del documento unico di regolarità contributiva riguarda tutti i contratti pubblici, siano essi di lavori, di servizi o di forniture.

3. Le amministrazioni aggiudicatrici acquisiscono d'ufficio, anche attraverso strumenti informatici, il documento unico di regolarità contributiva in corso di validità:

a) per la verifica della dichiarazione sostitutiva relativa al requisito di cui all'articolo 38, comma 1, lettera i), del codice;

b) per l'aggiudicazione del contratto ai sensi dell'articolo 11, comma 8, del codice;

c) per la stipula del contratto;

d) per il pagamento degli stati avanzamento lavori o delle prestazioni relative a servizi e forniture;

e) per il certificato di collaudo, il certificato di regolare esecuzione, il certificato di verifica di conformità, l'attestazione di regolare esecuzione, e il pagamento del saldo finale.

Per le finalità di cui alle lettere a), b), c), d) ed e), gli operatori economici trasmettono il documento unico di regolarità contributiva in corso di validità ai soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b), che non sono un'amministrazione aggiudicatrice.

4. Ferme restando le ipotesi di cui al comma 3, lettere c) e d), qualora tra la stipula del contratto e il primo stato di avanzamento dei lavori di cui all'articolo 194, o il primo accertamento delle prestazioni effettuate relative a forniture e servizi di cui all'articolo 307, comma 2, ovvero tra due successivi stati di avanzamento dei lavori o accertamenti delle prestazioni effettuate relative a forniture e servizi, intercorra un periodo superiore a centottanta giorni, le amministrazioni aggiudicatrici acquisiscono il documento unico di regolarità contributiva relativo all'esecutore ed ai subappaltatori entro i trenta giorni successivi alla scadenza dei predetti centottantagioni; entro il medesimo termine, l'esecutore ed i subappaltatori trasmettono il documento unico di regolarità contributiva ai soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b), che non sono un'amministrazione aggiudicatrice.

5. Le amministrazioni aggiudicatrici acquisiscono d'ufficio il documento unico di regolarità contributiva in corso di validità relativo ai subappaltatori ai fini del rilascio dell'autorizzazione di cui all'articolo 118, comma 8, del codice, nonché nei casi previsti al comma 3, lettere d) ed e); per le medesime finalità, l'esecutore trasmette il documento unico di regolarità contributiva in corso di validità relativo ai subappaltatori ai soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b), che non sono un'amministrazione aggiudicatrice.

6. Le SOA, ai fini del rilascio dell'attestazione di qualificazione ai sensi dell'articolo 40, del codice, e il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, al fine del rilascio dell'attestazione di cui agli articoli 186 e 192, del codice, richiedono alle imprese il documento unico di regolarità contributiva in corso di validità.

7. Per valutare i lavori di cui all'articolo 86, commi 2, 3 e 4, è altresì richiesto il documento unico di regolarità contributiva in corso di validità.

8. In caso di ottenimento del documento unico di regolarità contributiva dell'affidatario del contratto negativo per due volte consecutive, il responsabile del procedimento, acquisita una relazione particolareggiata predisposta dal direttore dei lavori ovvero dal direttore dell'esecuzione, propone, ai sensi dell'articolo 135, comma 1, del codice, la risoluzione del contratto, previa contestazione degli addebiti e assegnazione di un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle controdeduzioni. Ove l'ottenimento del documento unico di regolarità contributiva negativo per due volte consecutive riguardi il subappaltatore, la stazione appaltante pronuncia, previa contestazione degli addebiti al subappaltatore e assegnazione di un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle controdeduzioni, la decadenza dell'autorizzazione di cui all'articolo 118, comma 8, del codice, dandone contestuale segnalazione all'Osservatorio per l'inserimento nel casellario informatico di cui all'articolo 8.

***Flusso di primo accesso e modalità di registrazione  
nuove strutture/utenti***

Codice Identificativo Documento	DURC - Flusso primo accesso e registrazione.Doc
Numero totale di pagine	13




## Sommario

<b>1</b>	<b>FLUSSO DI PRIMO ACCESSO PER UTENTI GIÀ ESISTENTI IN DURC 3.5 .....</b>	<b>1</b>
<b>2</b>	<b>MODALITÀ DI REGISTRAZIONE NUOVE STRUTTURE/UTENTI DURC 4.0 .....</b>	<b>8</b>
2.1	SA, SOA .....	8
2.1.1	<i>Stazione Appaltante</i> .....	8
2.1.2	<i>SOA</i> .....	9
2.2	PA .....	9
2.3	NUOVE STRUTTURE INPS E CASSE EDILI .....	9
2.4	UTENZE INPS E CASSE EDILI .....	10
2.5	AZIENDE E INTERMEDIARI INAIL .....	10
2.5.1	<i>Aziende e Intermediari già registrati in Punto Cliente</i> .....	10
2.5.2	<i>Aziende e Intermediari non registrati in Punto Cliente</i> .....	10
2.6	AZIENDE E INTERMEDIARI INPS .....	11

## 1 Flusso di primo accesso per utenti già esistenti in DURC 3.5

Prima dell'accesso alla nuova procedura Durc 4.0, l'utente potrà verificare la nuova utenza assegnatagli attraverso la procedura di verifica sotto la voce "Info" richiamo "Informazioni per l'accesso".



The screenshot shows a web form titled "VERIFICA DELL'UTENZA". It features a text input field with the label "Digitare il codice utente:" and a "Verifica" button below it.

Una volta verificata, tale utenza dovrà essere inserita nei campi di "Accesso Utenti" della procedura specificando la password utilizzata nella versione 3.5.

Inail | Inps | Casse Edili Sportello Unico Previdenziale Servizi e-gov

---

**DURC** Documento Unico Regolarità Contributiva

martedì, 15 marzo 2011 Info | Assistenza | Faq | A+ | A- | A | Alto contrasto | Solo testo

versione 1.0.0.0 del 10/03/2011

---

-- Servizi per gli utenti --

---

**Stato dei servizi**

Servizi disponibili

I servizi funzionano regolarmente

Accesso disponibile, ma alcune funzioni potrebbero avere malfunzionamenti

Non è possibile accedere ai servizi

**Accesso Utenti**

Codice utente

Password

Verifica di autenticità dei documenti

**Aziende e Intermediari**

Richiesta di regolarità per:

- appalto di lavori pubblici
- appalto pubblico di forniture
- appalto pubblico di servizi
- lavori privati in edilizia
- partecipazione / aggiudicazione appalto
- attestazione SOA / iscrizione albo fornitori
- agevolazioni / finanziamenti / sovvenzioni / autorizzazioni
- contratti pubblici di forniture e servizi in economia con affidamento diretto
- altri usi consentiti dalla legge

Consultazione dello stato della richiesta

**Stazioni Appaltanti/Pubbliche Amministrazioni**

Richiesta di regolarità per:

- appalto di lavori pubblici
- appalto pubblico di forniture
- appalto pubblico di servizi
- verifica autodichiarazione
- partecipazione / aggiudicazione appalto
- agevolazioni / finanziamenti / sovvenzioni / autorizzazioni
- contratti pubblici di forniture e servizi in economia con affidamento diretto

Consultazione dello stato della richiesta

**SOA**

Richiesta di regolarità per:

- attestazione SOA / iscrizione albo fornitori

Consultazione dello stato della richiesta

**Avviso agli utenti**

Tutti gli utenti sono invitati a leggere le **"Informazioni per l'accesso"** per verificare le nuove modalità di accesso al servizio.

---

Requisiti di sistema | Privacy | Contatti | Accessibilità | Copyright © 2009 INAIL

A tutti gli operatori già esistenti in DURC 3.5, tranne agli operatori INAIL, verrà quindi presentata la seguente schermata:

## ISTRUZIONI PER IL PRIMO ACCESSO

Si prega di verificare e confermare la propria scheda anagrafica e cambiare la password. Dopo aver cambiato la password, per poter accedere al servizio si chiede di autenticarsi nuovamente (inserendo il codice identificativo, dato dal suo codice fiscale/codice ditta, e la nuova password).

## INFORMATIVA RELATIVA AL TRATTAMENTO DEI DATI (art. 13, 18, 19 e 24 del D.Lgs. 196/2003 e s.m.i.)

Tutti i dati saranno trattati in osservanza dei presupposti, dei limiti e delle modalità stabiliti dal Decreto Legislativo del 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali), e successive modifiche ed integrazioni, nonché dalla legge e dai regolamenti.

Il conferimento dei dati è facoltativo, ma l'eventuale rifiuto non consente l'autenticazione e l'accesso al servizio. I dati forniti per l'autenticazione saranno trattati ai soli fini dell'accesso al servizio e non verranno diffusi.

I dati raccolti attraverso il servizio saranno trattati attraverso procedimenti strettamente correlati alle finalità per le quali sono stati acquisiti. I dati non saranno oggetto di diffusione, ma potranno essere comunicati ad altri soggetti pubblici tra cui il Ministero del lavoro e delle politiche previdenziali, l'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici e l'Agenzia delle Entrate, limitatamente alle funzioni istituzionali proprie di dette amministrazioni, ed unicamente quando tale comunicazione sia necessaria per lo svolgimento di funzioni istituzionali in materia previdenziale ed assicurativa legate all'erogazione del servizio.

Il titolare del trattamento dei dati è l'Istituto Nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni e le malattie professionali (I.N.A.I.L.). Può esercitare, in ogni momento, i suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento.

Avanti

Per proseguire occorrerà premere il pulsante "AVANTI". A questo punto verrà presentata la seguente schermata al fine del completamento dell'anagrafica utente. In tale schermata i campi Cognome e Nome saranno già precompilati.

Inail | Inps | Casse Edili | Sportello Unico Previdenziale | Servizi e-gov

**DURC** | Documento Unico Regolarità Contributiva

venerdì, 04 febbraio 2011 | Info | Assistenza | Faq | A+ | A- | A | Alto contratto | Solo testo | Località

### Modifica Anagrafica

Utente: LCNLCN0518F839U  
 Cognome:\* AUCINO  
 Nome:\* LUCIANO  
 Data di nascita (gg/mm/aaaa):\*  
 Comune di nascita:\* (Per i comuni esteri inserire solo la nazione di nascita)  
 Sesso:\* F  
 Toponimo:\*  
 Indirizzo:\*  
 Numero civico:\*  
 Cap:\*  
 Comune:\*  
 Provincia:\*  
 e-mail(1):\*  
 e-mail certificata(2):  
 Telefono fisso:\*  
 Cellulare(1):  
 Fax:\*  
 Prima domanda segreta:\* Qual è il cognome di tua madre da nubile?  
 Risposta:\*  
 Seconda domanda segreta:\* Qual è il cognome di tua madre da nubile?  
 Risposta:\*

\* Campo obbligatorio  
 (1) L'eventuale inserimento dell'email e numero di cellulare consentirà di usufruire di servizi.  
 (2) La Posta Elettronica Certificata (PEC) è un sistema di posta elettronica nel quale è fornito al mittente documentazione elettronica, con valenza legale, attestante l'invio e la consegna di documenti informatici. Certificare l'invio e la ricezione - i due momenti fondamentali nella trasmissione dei documenti informatici - significa fornire al mittente, dal proprio gestore di posta, una ricevuta che costituisce prova legale dell'avvenuta spedizione del messaggio e dell'eventuale allegata documentazione.

Salva

Agli utenti, dopo aver compilato tale scheda anagrafica e dopo aver premuto il pulsante "Salva", apparirà la schermata per l'aggiornamento della password.

The screenshot shows the INAIL web application interface. At the top, there is a navigation bar with 'Inail | Inps | Casse Edili' on the left, 'Sportello Unico Previdenziale' in the center, and 'Servizi e-gov' on the right. Below this is a blue header with the 'DURC' logo and 'Documento Unico Regolarità Contributiva'. A secondary navigation bar contains 'Info | Assistenza | Faq | A+ | A- | A | Alto contrasto | Solo testo | Uscita'. The user is identified as 'Utente: LELI MARCO ( Amministratore ) Casa Edile - CE'. On the left, a vertical menu lists 'Pratiche', 'Gestione Anagrafiche', 'Gestione Utente', 'Profilo', 'Cruschetto Generale', and 'Manuali'. The main content area features a green message box: 'Operazione completata, le modifiche sulla sua scheda anagrafica sono state applicate con successo; è necessario cambiare la password attuale'. Below this is a 'Cambia Password' form with three input fields: 'Password attuale', 'Nuova password', and 'Conferma nuova password', followed by an 'Avanti' button. At the bottom left, the word 'Completato' is visible.

Dopo aver modificato la password e aver premuto il pulsante "AVANTI", l'utente verrà reindirizzato all'home page dell'applicazione per il login.

The screenshot shows the web interface for the DURC (Documento Unico Regolarità Contributiva) portal. At the top, there is a navigation bar with 'Inal | Inps | Cassa Edil' and 'Sportello Unico Previdenziale'. The main header includes 'DURC' and 'Documento Unico Regolarità Contributiva'. A date 'giovedì, 10 febbraio 2011' is displayed on the left, and a version number 'versione 1.0.0.0 del 02/11/2010' is on the right. A central message states: 'La password è stata cambiata, le ricordiamo che dopo il cambio password dovrà autenticarsi nuovamente, accedendo a Sportello Unico con le nuove credenziali'. Below this, there are three main service boxes: 'Aziende e Intermediari', 'Stazioni Appaltanti/Pubbliche Amministrazioni', and 'SOA'. Each box lists specific services available to users. On the left side, there is a 'Stato dei servizi' section with a 'Servizi disponibili' icon and a note about service status. Below that is an 'Accesso Utenti' section with fields for 'Codice utente' and 'Password'. At the bottom left, there is a 'Verifica di autenticità dei documenti' section with a document icon and a red checkmark.

L'utente sarà, pertanto, obbligato a riautenticarsi inserendo nuovamente il codice utente (codice fiscale/codice ditta) e la nuova password appena modificata.

Per le sole Stazioni Appaltanti, all'atto della riautenticazione, la procedura richiederà all'utente di aggiornare/integrare i propri dati proponendo la compilazione obbligatoria dei seguenti campi allo scopo di normalizzare la denominazione della Ragione Sociale

**Conferma utenza Stazione Appaltante già rilasciata**

*Prima di procedere all'acquisizione del DURC è necessario compilare e controllare tutti i campi sottostanti.*

Stazione Appaltante selezionata: **ROMA METROPOLITANE S.P.A. UFFICIO II**

Codice Fiscale	<input type="text" value="05397401000"/>
Denominazione/Ragione Sociale comprensivo di Dipartimento/Direzione	<input type="text"/>
Settore/Ufficio/Sede	<input type="text"/>
Tipologia S.A. Pubblica	<input type="text" value="1. amministrazione dello stato"/>
Telefono	<input type="text" value="333333333"/>
Fax	<input type="text" value="333333333"/>
e-mail di struttura	<input type="text" value="r.metro@italy.it"/>
e-mail PEC	<input type="text" value="r.metro-pec@italy.it"/>

**Recapito**

Toponimo  Indirizzo  N°

Cap  Comune  Provincia  [Cambia altri dati indirizzo](#)

[Conferma e invia](#)



## 2 Modalità di registrazione nuove strutture/utenti Durc 4.0

### 2.1 SA, SOA

I nuovi utenti SA (che non avevano un'utenza sull'applicazione DURC 3.5) per accedere all'applicazione DURC 4.0 devono registrarsi presso le strutture territoriali Inail, o Inps o Casse Edili.

Le modalità di registrazione per questi utenti prevedono:

- La creazione della struttura (SA) da parte degli operatori delle sedi Inail o Inps o Casse Edili attraverso l'applicazione [www.sportellounicoprevidenziale.it](http://www.sportellounicoprevidenziale.it);
- La creazione dell'utenza associata alla struttura da parte dei suddetti operatori attraverso l'utilizzo della *console* di profilazione

#### 2.1.1 Stazione Appaltante

Le nuove SA devono scaricare l'apposito modulo di richiesta collegandosi al sito [www.sportellounicoprevidenziale.it](http://www.sportellounicoprevidenziale.it) – Info - Informazioni per l'accesso, disponibile nella sezione relativa agli avvisi agli utenti.

Dopo aver compilato l'apposito modulo di richiesta, l'utente può recarsi presso qualsiasi struttura territoriale di INAIL, INPS o delle Casse Edili e richiedere il codice utente relativo all'Ufficio/Struttura (es. Comune di Roma Ufficio manutenzione strade).

L'utenza SA sarà rilasciata al Dirigente/Responsabile dell'Ufficio/Struttura che opera in qualità di stazione appaltante.

Al modulo di richiesta devono essere allegati copia di un documento di riconoscimento del Dirigente/Responsabile e il provvedimento di nomina/incarico a Dirigente/Responsabile dell'Ufficio/Struttura.

### 2.1.2 SOA

Le nuove SOA devono scaricare l'apposito modulo di richiesta collegandosi al sito [www.sportellounicoprevidenziale.it](http://www.sportellounicoprevidenziale.it) – Info - Informazioni per l'accesso, disponibile nella sezione relativa agli avvisi agli utenti.

Dopo aver compilato l'apposito modulo di richiesta, le nuove SOA devono trasmettere il modulo completo di allegati alla Direzione Centrale Rischi dell'INAIL.

L'utenza SOA sarà rilasciata dalla DCSIT INAIL al Direttore/Responsabile della SOA.

Al modulo di richiesta devono essere allegati copia di un documento di riconoscimento del Dirigente/Responsabile della SOA e dell'autorizzazione all'esercizio delle funzioni di attestazione che l'Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici ha rilasciato alla SOA.

### 2.2 PA

I nuovi utenti PA (che non avevano un'utenza sull'applicazione DURC 3.5) che vorranno accedere all'applicazione DURC 4.0 dovranno inviare un'apposita richiesta alla Direzione Centrale Rischi dell'INAIL che provvederà ad autorizzare la Direzione Centrale Sistemi Informativi dell'INAIL a rilasciare l'utenza.

Nella richiesta (modulo utenza PA) dovrà essere indicato espressamente l'accordo/convenzione, stipulato dalla che richiede l'utenza con gli Istituti previdenziali, in base al quale l'utenza può essere rilasciata.

L'utenza PA potrà essere rilasciata solo in capo al Direttore/responsabile della pubblica amministrazione che chiede l'utenza.

Allegato alla richiesta il Direttore/responsabile della PA dovrà consegnare copia del proprio documento di riconoscimento e della nomina/incarico a responsabile della PA.

### 2.3 Nuove strutture Inps e Casse Edili

Le nuove strutture Inps e Casse Edili sono definite dai relativi amministratori (Amministratore Inps o Amministratore Casse Edili):

- accedere all'applicazione [www.sportellounicoprevidenziale.it](http://www.sportellounicoprevidenziale.it)

- selezionare la voce di menu "Gestione anagrafiche"
- selezionare "INPS" o "Casse Edili" in rapporto alla nuova struttura da creare
- premere il pulsante "Nuova" e compilare i dati richiesti.

Terminate le operazioni descritte, deve essere creato l'utente amministratore della corrispondente struttura, richiamando la *console* di profilazione, attraverso la scelta della voce di menu "Gestione utente" e della selezione del sottomenu "Utenti profili".

## 2.4 Utenze Inps e Casse Edili

Gli operatori delle varie unità territoriali sono abilitati ad accedere all'applicazione [www.sportellounicoprevidenziale.it](http://www.sportellounicoprevidenziale.it) previa registrazione da parte dell'amministratore della struttura di appartenenza, attraverso la *console* di profilazione, richiamabile dalla voce di menu "Gestione utente", selezionando la sottovoce "Utenti profili".

## 2.5 Aziende e intermediari Inail

### 2.5.1 Aziende e Intermediari già registrati in Punto Cliente

Le aziende e i loro intermediari già registrate in Punto Cliente possono accedere alla procedura DURC o attraverso [www.sportellounicoprevidenziale.it](http://www.sportellounicoprevidenziale.it) o attraverso il menu di Punto Cliente, inserendo l'utenza e la password già in uso per i servizi on line di Punto Cliente.

### 2.5.2 Aziende e Intermediari non registrati in Punto Cliente

Le aziende e i loro intermediari che non si sono mai registrati in Punto Cliente devono prima registrarsi secondo le modalità previste per i servizi on line disponibili in Punto Cliente. Una volta registrati, possono accedere alla procedura DURC o attraverso [www.sportellounicoprevidenziale.it](http://www.sportellounicoprevidenziale.it) o attraverso il menu di Punto Cliente, inserendo l'utenza e la password per i servizi on line di Punto Cliente.

## ***2.6 Aziende e Intermediari Inps***

Le nuove utenze di aziende e intermediari INPS sono rilasciate secondo le modalità previste da INPS e consentono l'accesso all'applicazione DURC dai relativi servizi on line.

Tutti i nuovi utenti al primo accesso devono completare la registrazione effettuando le operazioni descritte nel flusso di primo accesso al capitolo 1.

# **SPORTELLO UNICO PREVIDENZIALE**

**Modello**

**per la richiesta telematica del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC)**

## **MODELLO UNIFICATO:**

**1) APPALTI DI LAVORI PUBBLICI**

Quadri da compilare : "A" + "B" a cura dell'Impresa o della Stazione Appaltante.

**2) APPALTI DI FORNITURE**

Quadro da compilare : "A" + "B" a cura dell'Impresa o della Stazione Appaltante.

**3) APPALTI DI SERVIZI**

Quadro da compilare : "A" + "B" a cura dell'Impresa o della Stazione Appaltante.

**4) LAVORI PRIVATI IN EDILIZIA (per DIA e permesso di costruire)**

Quadri da compilare : "C" a cura dell'Impresa

**5) VERIFICA AUTODICHIARAZIONE**

Quadri da compilare : "C" a cura della Stazione Appaltante/P.A.

**6) PARTECIPAZIONE /AGGIUDICAZIONE APPALTO**

Quadro da compilare : "C" a cura dell'Impresa o della Stazione Appaltante.

**7) ATTESTAZIONE SOA / ISCRIZIONE ALBO FORNITORI**

Quadro da compilare : "C" a cura dell'Impresa o della SOA

**8) AGEVOLAZIONI / FINANZIAMENTI / SOVVENZIONI / AUTORIZZAZIONI**

Quadro da compilare : "C" a cura dell'Impresa o della P.A.

**9) CONTRATTI PUBBLICI DI FORNITURE E SERVIZI IN ECONOMIA**

Quadro da compilare : "C" a cura dell'Impresa o della Stazione Appaltante.

**10) ALTRI USI CONSENTITI DALLA LEGGE**

Quadro da compilare : "C" a cura dell'Impresa

Modulo unificato		Quadro A		C.I.P. / Prot.					
A1	TIPO RICHIEDENTE			<input type="checkbox"/> Azienda		<input type="checkbox"/> Stazione Appaltante			
A2	<input type="checkbox"/> Appalto di lavori pubblici		<input type="checkbox"/> Appalto pubblico di forniture		<input type="checkbox"/> Appalto pubblico di servizi				
A3	<input type="checkbox"/> Stipula contratto / convenzione / concessione								
A4	<input type="checkbox"/> Stato di avanzamento lavori alla data del ___/___/____ (1)								
A5	<input type="checkbox"/> Liquidazione finale / Regolare esecuzione lavori alla data del ___/___/____ (1)								
A6	<input type="checkbox"/> Emissione ordinativo / Liquidazione fattura (2)								
A7	TIPO CONTRATTO			<input type="checkbox"/> Appalto		<input type="checkbox"/> Subappalto		<input type="checkbox"/> Affidamento	
A8	RECUPERO CIP								
<b>I STAZIONE APPALTANTE</b>									
1	Codice Fiscale *			E-mail *		E-mail PEC			
2	Denominazione / ragione sociale *								
3	Indirizzo *		Cap		Comune		Pr		
			Via/Piazza				N°		
<b>II APPALTO/GARA</b>									
1	Codice identificativo gara (CIG)*					<input type="checkbox"/> Assenza CIG			
2	Protocollo n. *		Del *		Tipo appalto/gara *				
3	Importo appalto *			Incidenza % manodopera *					
<b>III CANTIERE / LUOGO DI ESECUZIONE DELL'APPALTO</b>									
1	Oggetto dell'appalto *								
2	Indirizzo *		Cap		Comune		Pr		
			Via/Piazza				N°		
<b>IV APPALTATORE</b>									
1	Tipologia soggetto aggiudicatario *								
2	Codice Fiscale *			E-mail *		E-mail PEC			
3	Denominazione / ragione sociale *								
4	Sede legale *		Cap		Comune		Pr		
			Via/Piazza				N°		

(\*) campo obbligatorio

(1) relativo ai soli lavori pubblici - data valida solo per le Casse Edili

(2) relativo alle sole forniture e servizi

Modulo unificato	Quadro B	C.I.P. /Prot.	
<b>I IMPRESA ESECUTRICE</b>			
1	Tipo ditta *	<input type="checkbox"/> Datore di lavoro <input type="checkbox"/> Gestione separata – Committente/Associante <input type="checkbox"/> Lavoratore autonomo <input type="checkbox"/> Gestione separata – Titolare di reddito di lavoro autonomo di arte e professione	
2	Codice Fiscale *	E-mail _____ Fax (1) _____ E-mail PEC (2) _____	
3	Denominazione / Ragione Sociale *		
4	Sede legale *	cap _____ Comune _____ Pr _____ Via/Piazza _____ N° _____	
5	Sede operativa / Indirizzo attività *	cap _____ Comune _____ Pr _____ Via/Piazza _____ N° _____	
6	Recapito corrispondenza *	<input type="checkbox"/> sede legale <input type="checkbox"/> sede operativa <input type="checkbox"/> PEC	
7	Lavori/Forniture/Servizi *	<input type="checkbox"/> eseguiti <input type="checkbox"/> da eseguire	
8	C.C.N.L. applicato *	<input type="checkbox"/> Edilizia <input type="checkbox"/> Edile con solo impiegati e tecnici <input type="checkbox"/> Altri settori .....	
9	Dimensione aziendale (3)	<input type="checkbox"/> da 1 a 5 <input type="checkbox"/> da 6 a 15 <input type="checkbox"/> da 16 a 50 <input type="checkbox"/> da 51 a 100 <input type="checkbox"/> oltre 100	
10	Totale lavoratori per l'esecuzione dell'appalto (3)(4)		di cui dipendenti _____
11	Data inizio lavori/appalto (4)	___/___/_____	Data fine lavori/appalto (4) ___/___/_____
12	Sospensione lavori	Dal ___/___/_____ Al ___/___/_____	
13	Importo IVA esclusa *		Incidenza % manodopera (4) _____
<b>II LAVORAZIONI ( Vedere le istruzioni per la compilazione)</b>			
1	Codice lavorazione *	□ □ □ □ □ □ □ □      □ □ □ □ □ □ □ □	
<b>III ENTI PREVIDENZIALI</b>			
1	INAIL - codice ditta *		INAIL – sede competente *
2	INPS – matricola azienda *		INPS – sede competente *
	INPS – codice fiscale *		INPS – sede competente *
	INPS – pos. contr. individuale*		INPS – sede competente *
3	CASSA EDILE – codice impresa *		CASSA EDILE – sede competente *

(\*) campi obbligatori

(1) campo obbligatorio in assenza di e-mail PEC

(2) campo obbligatorio in assenza di numero Fax

(3) campo obbligatorio solo per Datore di lavoro

(4) campo obbligatorio solo per lavori pubblici e, per le date, se i lavori sono già eseguiti o se è stata barrata la casella A4 o A5 del quadro A

Modulo unificato		Quadro C		C.I.P. /Prot.			
<b>I TIPO RICHIEDENTE</b>		<input type="checkbox"/> Azienda		<input type="checkbox"/> Stazione Appaltante/PA		<input type="checkbox"/> SOA	
C1	<input type="checkbox"/> Regolarità contributiva per lavori privati in edilizia						
C2	<input type="checkbox"/> Regolarità contributiva per verifica autodichiarazione alla data del ___/___/_____						
C3	<input type="checkbox"/> Regolarità contributiva per partecipazione / aggiudicazione appalto alla data del ___/___/_____						
C4	<input type="checkbox"/> Regolarità contributiva per attestazione SOA / iscrizione albo fornitori						
C5	<input type="checkbox"/> Regolarità contributiva per agevolazioni / finanziamenti / sovvenzioni / autorizzazioni						
C6	<input type="checkbox"/> Regolarità contributiva per contratti pubblici di forniture e servizi in economia con affidamento diretto (1) .....						
C7	<input type="checkbox"/> Regolarità contributiva per gli altri usi non espressamente previsti nel presente modulo di richiesta consentiti dalla legge (2) .....						
<b>II RICHIEDENTE</b>							
<b>1 Codice Fiscale *</b>				<b>E-mail</b>		<b>E-mail PEC</b>	
<b>2 Denominazione / ragione sociale *</b>							
<b>3 Indirizzo *</b>		cap		Comune		Pr	
		Via/Piazza				N°	
<b>III IMPRESA</b>							
<b>1 Tipo ditta *</b>		<input type="checkbox"/> Datore di lavoro		<input type="checkbox"/> Gestione separata – Committente/Associante			
		<input type="checkbox"/> Lavoratore autonomo		<input type="checkbox"/> Gestione separata – Titolare di reddito di lavoro autonomo di arte e professione			
<b>2 Codice Fiscale *</b>				<b>E-mail</b>			
		<b>Fax (3)</b>		<b>E-mail PEC (4)</b>			
<b>3 Denominazione / ragione sociale *</b>							
<b>4 Sede legale *</b>		cap		Comune		Pr	
		Via/Piazza				N°	
<b>5 Sede operativa / Indirizzo attività *</b>		cap		Comune		Pr	
		Via/Piazza				N°	
<b>6 Recapito corrispondenza *</b>		<input type="checkbox"/> sede legale		<input type="checkbox"/> sede operativa		<input type="checkbox"/> PEC	
<b>7 C.C.N.L. applicato *</b>		<input type="checkbox"/> Edilizia		<input type="checkbox"/> Edile con solo impiegati e tecnici			
		<input type="checkbox"/> Altri settori .....					
<b>IV ENTI PREVIDENZIALI</b>							
<b>1 INAIL - codice ditta *</b>				<b>INAIL – sede competente *</b>			
<b>2 INPS – matricola azienda *</b>				<b>INPS – sede competente *</b>			
		<b>INPS – codice fiscale *</b>				<b>INPS – sede competente *</b>	
		<b>INPS - pos. contr. individuale *</b>				<b>INPS – sede competente *</b>	
<b>3 CASSA EDILE – codice impresa *</b>				<b>CASSA EDILE – sede competente *</b>			

(\*) campo obbligatorio

(1) descrizione sintetica dell'oggetto del contratto max 70 caratteri (es. acquisto cancelleria)

(2) descrizione sintetica del motivo della richiesta max 70 caratteri (con eventuale riferimento normativo)

(3) campo obbligatorio in assenza di e-mail PEC

(4) campo obbligatorio in assenza di numero Fax



## ISTRUZIONI

### **Dati previsti dalla procedura per richiedere un DURC (I dati sono stati raggruppati nei quadri A, B e C per agevolare gli utenti)**

#### **QUADRO "A"**

- A1) Specificare chi sta richiedendo il DURC;
- A2) Specificare se la richiesta di regolarità contributiva riguarda appalti pubblici di lavori, forniture o servizi; specificare poi il motivo della richiesta:
- A3) per la stipula del contratto di appalto pubblico o di subappalto, per la stipula di convenzione per la gestione di servizi o attività pubbliche, per la stipula di concessione per servizi o attività pubbliche;
- A4) per gli acconti su stati di avanzamento lavori pubblici, indicando obbligatoriamente la data alla quale effettuare la verifica di regolarità **(la data è valida solo per la verifica della regolarità da parte delle Casse Edili)**;
- A5) per la liquidazione finale o la regolare esecuzione (lavori pubblici), indicando obbligatoriamente la data alla quale effettuare la verifica di regolarità **(la data è valida solo per la verifica della regolarità da parte delle Casse Edili)**;
- A6) per l'emissione dell'ordinativo o la liquidazione della fattura (forniture e servizi);
- A7) Specificare se trattasi di appalto o subappalto o affidamento (in caso di richiesta avanzata da impresa facente parte di consorzio stabile, consorzio tra cooperative, consorzio tra imprese artigiane, consorzio ordinario, raggruppamento temporaneo orizzontale, raggruppamento temporaneo verticale, GEIE, barrare la casella appalto);
- A8) Per richieste relative ad un medesimo contratto pubblico, specificare il Codice Identificativo Pratica (C.I.P.) riferito all'appalto per cui si chiede la regolarità e passare direttamente alla compilazione del Quadro B.

#### **SEZIONE I: riguarda i dati della Stazione Appaltante**

- 1) Indicare il Codice Fiscale della Stazione Appaltante; indicare il relativo indirizzo di posta elettronica (sempre obbligatorio) e l'eventuale indirizzo di Posta Elettronica Certificata (PEC).
- 2) Indicare la denominazione o la ragione sociale della Stazione Appaltante.
- 3) Indicare l'indirizzo preciso e completo della Stazione Appaltante (cap – comune – provincia – via e n° civico).

#### **SEZIONE II: riguarda la specifica dei dati della gara d'appalto**

- 1) Indicare il numero del Codice Identificativo della Gara (CIG) rilasciato dall'Autorità di Vigilanza per i Contratti Pubblici; indicare l'assenza del CIG nei casi in cui questo non sia richiesto come obbligatorio dall'AVCP
- 2) Indicare il numero di protocollo e la data relativi al bando di gara (in mancanza di bando di gara indicare i dati della determinazione); indicare la forma di scelta del contraente prescelta (tra licitazione privata, trattativa privata, asta pubblica, appalto concorso, ovvero tra procedura aperta, procedura ristretta,

procedura negoziata, dialogo competitivo).

- 3) Indicare l'importo complessivo dell'appalto (IVA esclusa) e l'incidenza complessiva della manodopera al lordo dei contributi sociali e degli accantonamenti ai fondi di quiescenza.

### **SEZIONE III: riguarda l'indicazione del cantiere o del luogo di esecuzione dell'appalto**

- 1) Indicare la denominazione del cantiere o del luogo di esecuzione dell'appalto.
- 2) Effettuare la descrizione dei lavori, forniture e servizi oggetto dell'appalto con le caratteristiche tecniche principali.
- 3) Indicare l'indirizzo preciso e completo del cantiere/luogo dell'appalto (cap – comune – provincia – via e n° civico).

### **SEZIONE IV: riguarda i dati dell'appaltatore/soggetto affidatario principale dell'appalto**

- 1) Indicare la tipologia dell'appaltatore principale (impresa singola, consorzio stabile, consorzio tra cooperative, consorzio tra imprese artigiane, consorzio ordinario, raggruppamento temporaneo orizzontale, raggruppamento temporaneo verticale, Gruppo idi interesse economico GEIE).
- 2) In caso di impresa singola indicare il Codice Fiscale dell'appaltatore principale; in caso di consorzio stabile indicare i dati del consorzio, negli altri casi indicare i dati della capogruppo o della mandataria; indicare il relativo indirizzo di posta elettronica; indicare l'eventuale indirizzo di Posta Elettronica Certificata (PEC).
- 3) Indicare la denominazione o la ragione sociale dell'appaltatore principale.
- 4) Indicare l'indirizzo preciso e completo (cap – comune – provincia – via e n° civico) della sede legale.

## **QUADRO "B"**

### **SEZIONE I: riguarda i dati dell'impresa esecutrice l'appalto/parte dell'appalto**

- 1) Specificare se trattasi di "datore di lavoro", "lavoratore autonomo", "gestione separata - committente/associante", "gestione separata – titolare di reddito di lavoro autonomo di arte e professione"; si tratta di tipologie che si riferiscono all'iscrizione presso l'INPS al fine di individuare le posizioni contributive oggetto di verifica di regolarità.

Si specificano di seguito le tipologie di "tipo ditta" per la corretta compilazione della richiesta:

**Datori di lavoro:** soggetti che hanno alle dipendenze lavoratori subordinati e possono occupare anche lavoratori con rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, resa anche nella modalità a progetto, aventi per oggetto la prestazione di attività svolte senza vincolo di subordinazione. Se selezionato tale tipo, il sistema richiederà l'indicazione del numero di matricola Inps riferito alla posizione per cui è richiesto il DURC ed il settore contrattuale del CCNL applicato dal datore di lavoro.

**Lavoratori autonomi:** soggetti iscritti alla gestione artigiani e commercianti. Se selezionato tale tipo, il sistema richiederà l'indicazione del numero di posizione contributiva individuale riferito alla posizione per cui è richiesto il DURC.

**Gestione Separata - Committenti/Associanti:** soggetti che occupano lavoratori con rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, resa anche nella modalità a progetto, aventi per oggetto la

prestazione di attività svolte senza vincolo di subordinazione. Se selezionato tale tipo, il sistema richiederà l'indicazione del codice fiscale del committente/associante e del CAP della sede legale della posizione per cui è richiesto il DURC.

**Gestione Separata – Titolare di reddito di lavoro autonomo di arte e professione** (liberi professionisti): soggetti iscritti alla Gestione Separata. Se selezionato tale tipo, il sistema richiederà l'indicazione del codice fiscale e del CAP della residenza anagrafica del libero professionista per il quale è richiesto il DURC.

- 2) Indicare il Codice Fiscale dell'impresa esecutrice (in caso di subappalto indicare il CF dell'impresa subappaltatrice, in caso affidamento indicare i CF dell'impresa esecutrice consorziata o mandante); indicare il relativo indirizzo di posta elettronica; indicare l'eventuale indirizzo di Posta Elettronica Certificata (PEC); indicare il numero del fax per invito a regolarizzare (art. 7, co. 3, DM 24/10/2007).
- 3) Indicare la denominazione/ragione sociale dell'impresa esecutrice (vedi punto precedente).
- 4) Indicare l'indirizzo preciso e completo (cap – comune – provincia – via e n° civico) della sede legale.
- 5) Indicare l'indirizzo preciso e completo (cap – comune – provincia – via e n° civico) della sede operativa.
- 6) Specificare il recapito presso il quale si vuole ricevere il DURC.
- 7) Precisare se, al momento della richiesta, l'appalto è eseguito o da eseguire.
- 8) Indicare il **settore di riferimento** del CCNL applicato barrando la casella di interesse; nel caso di contratti edili con impiego di operai il DURC viene rilasciato dalla Cassa Edile competente; in caso di altro settore (vedi tabella settori allegata), compresi i casi di contratto agricolo in cui vi è comunque obbligo di iscrizione all'INAIL (es. imprese e consorzi ex art.3 L. n.240/1984 o imprese agricole con dipendenti parasubordinati), il DURC viene rilasciato da INPS o da INAIL, nel caso di contratti edili con soli impiegati e tecnici il DURC viene rilasciato dalla Cassa Edile C.N.C.E.
- 9) Indicare la dimensione aziendale.
- 10) Indicare il totale dei lavoratori per l'esecuzione dell'appalto; indicare quanti di tali lavoratori sono dipendenti dell'impresa con contratto di lavoro subordinato;
- 11) Indicare la data di inizio e di fine esecuzione dell'appalto, parte di appalto o subappalto (a seconda del caso).
- 12) Indicare il periodo di sospensione dei lavori (facoltativo).
- 13) Per l'appaltatore principale, indicare l'importo dell'appalto (al netto dell'IVA) e indicare l'incidenza di manodopera al lordo dei contributi sociali e accantonamenti ai fondi di quiescenza; per il subappaltatore, indicare l'importo del subappalto o della partecipazione all'appalto (al netto dell'IVA) e indicare l'incidenza di manodopera al lordo dei contributi sociali e accantonamenti ai fondi di quiescenza; in caso di impresa consorziata o mandante indicare l'importo della partecipazione all'appalto (al netto dell'IVA) e indicare l'incidenza di manodopera al lordo dei contributi sociali e accantonamenti ai fondi di quiescenza; nel solo caso di richiesta di DURC per stato avanzamento lavori indicare l'importo (al netto dell'IVA) e l'incidenza di manodopera relativi allo specifico stato di avanzamento eseguito dall'impresa esecutrice (appaltatrice, subappaltatrice, mandante o consorziata).

**SEZIONE II: riguarda la codifica delle lavorazioni/attività svolte/da svolgere**

Inserire il codice numerico delle lavorazioni/attività in base alla codifica allegata alle presenti istruzioni.

**SEZIONE III: riguarda i dati relativi agli Enti competenti al rilascio del DURC**

- 1) Per INAIL indicare il codice ditta e la relativa sede competente.
- 2) Per INPS: per datore di lavoro indicare la matricola azienda riferita all'attività svolta/da svolgere e la relativa sede competente; per lavoratore autonomo indicare la posizione contributiva individuale e la relativa sede competente; per gestione separata - committente/associante indicare il codice fiscale del committente e la relativa sede competente; per gestione separata – titolare di reddito di lavoro autonomo di arte e professione il codice fiscale del soggetto e la relativa sede competente .
- 3) Per Cassa Edile indicare il codice impresa.

**QUADRO "C"****SEZIONE I: specifica chi sta richiedendo il DURC**

Specificare se trattasi di Azienda, Stazione Appaltante/PA o SOA.

- C1) Per la richiesta di DURC per i lavori privati in edilizia (in caso di permesso di costruire o di DIA).
- C2) Per la verifica dell'autodichiarazione, indicando obbligatoriamente la data della stessa (utilizzabile per la verifica di autodichiarazione, sia nel caso di appalto pubblico sia negli altri casi diversi dall'appalto previsti nel quadro C, ad esclusione dei lavori privati in edilizia); la casella è compilabile solo dalla Stazione Appaltante/Pubblica Amministrazione tenuta ad effettuare la verifica.
- C3) Per richiedere la regolarità contributiva per partecipazione / aggiudicazione appalto indicando obbligatoriamente la data della stessa.
- C4) Per richiedere la regolarità contributiva ai fini dell'attestazione SOA / Iscrizione albo fornitori.
- C5) Per richiedere la regolarità contributiva ai fini di agevolazioni / finanziamenti / sovvenzioni / autorizzazioni, indicando obbligatoriamente la specifica agevolazione, agevolazione, ecc.
- C6) Per richiedere la regolarità contributiva per contratti pubblici di forniture e servizi in economia con affidamento diretto, indicando sommariamente la descrizione sintetica dell'oggetto del contratto per un massimo di 70 caratteri (es. acquisto cancelleria) che verrà riportata sul certificato.
- C7) Per richiedere la regolarità contributiva per gli altri usi consentiti dalla legge (diversi da quelli previsti nel presente modulo), indicando obbligatoriamente il motivo della richiesta, massimo 70 caratteri con eventuale riferimento normativo, che verrà riportata sul certificato.

**SEZIONE II: riguarda i dati del richiedente**

- 1) Indicare il Codice Fiscale del richiedente; indicare il relativo indirizzo di posta elettronica; indicare l'eventuale indirizzo Posta Elettronica Certificata (PEC).
- 2) Indicare la denominazione o la ragione sociale del richiedente.
- 3) Indicare l'indirizzo preciso e completo (cap – comune – provincia – via e n° civico) del richiedente.

**SEZIONE III: riguarda i dati dell'impresa per cui si richiede il certificato**

- 1) Specificare se trattasi di “datore di lavoro”, “lavoratore autonomo”, “gestione separata - committente/associante”, “gestione separata – titolare di reddito di lavoro autonomo di arte e professione”; si tratta di tipologie che si riferiscono all’iscrizione presso l’INPS al fine di individuare le posizioni contributive oggetto di verifica di regolarità.

Si specificano di seguito le tipologie di “tipo ditta” per la corretta compilazione della richiesta:

**Datori di lavoro:** soggetti che hanno alle dipendenze lavoratori subordinati e possono occupare anche lavoratori con rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, resa anche nella modalità a progetto, aventi per oggetto la prestazione di attività svolte senza vincolo di subordinazione. Se selezionato tale tipo, il sistema richiederà l’indicazione del numero di matricola Inps riferito alla posizione per cui è richiesto il DURC ed il settore contrattuale del CCNL applicato dal datore di lavoro.

**Lavoratori autonomi:** soggetti iscritti alla gestione artigiani e commercianti. Se selezionato tale tipo, il sistema richiederà l’indicazione del numero di posizione contributiva individuale riferito alla posizione per cui è richiesto il DURC.

**Gestione Separata - Committenti/Associanti:** soggetti che occupano lavoratori con rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, resa anche nella modalità a progetto, aventi per oggetto la prestazione di attività svolte senza vincolo di subordinazione. Se selezionato tale tipo, il sistema richiederà l’indicazione del codice fiscale del committente/associante e del CAP della sede legale della posizione per cui è richiesto il DURC.

**Gestione Separata – Titolare di reddito di lavoro autonomo di arte e professione** (liberi professionisti): soggetti iscritti alla Gestione Separata. Se selezionato tale tipo, il sistema richiederà l’indicazione del codice fiscale e del CAP della residenza anagrafica del libero professionista per il quale è richiesto il DURC.

- 2) Indicare il Codice Fiscale dell'impresa cui attiene il DURC; indicare il relativo indirizzo di posta elettronica; indicare l'eventuale indirizzo di Posta Elettronica Certificata (PEC); indicare il numero del fax per invito a regolarizzare (art. 7, co. 3, DM 24/10/2007).
- 3) Indicare la denominazione/ragione sociale dell'impresa.
- 4) Indicare l'indirizzo preciso e completo (cap – comune – provincia – via e n° civico) della sede legale.
- 5) Indicare l'indirizzo preciso e completo (cap – comune – provincia – via e n° civico) della sede operativa; in caso di autonomi artigiani e commercianti la sede operativa corrisponde alla sede attività.
- 6) Specificare il recapito presso il quale si vuole ricevere il certificato.
- 7) Indicare il **settore di riferimento** CCNL applicato barrando la casella di interesse; nel caso di contratti edili con impiego di personale operaio il DURC viene rilasciato dalla Cassa Edile competente; in caso di altro settore (vedi tabella settori allegata), compresi i casi di contratto agricolo in cui vi è comunque obbligo di iscrizione all'INAIL (es. imprese e consorzi ex art. 3 L. n.240/1984 o imprese agricole con dipendenti parasubordinati), il DURC viene rilasciato da INPS o da INAIL, nel caso di contratti edili con soli impiegati e tecnici il DURC viene rilasciato dalla Cassa Edile C.N.C.E.



Cassa Edile

**SEZIONE IV: riguarda i dati relativi agli Enti competenti ad emettere il certificato**

- 1) Per INAIL indicare il codice ditta e la relativa sede competente.
- 2) Per INPS: per datore di lavoro indicare la matricola azienda riferita all'attività svolta/da svolgere e la relativa sede competente; per lavoratore autonomo indicare la posizione contributiva individuale e la relativa sede competente; per gestione separata - committente/associante indicare il codice fiscale del committente e la relativa sede competente; per gestione separata – titolare di reddito di lavoro autonomo di arte e professione indicare il codice fiscale del soggetto e la relativa sede competente.
- 3) Per Cassa Edile indicare il codice impresa.

**Altri SETTORI - CCNL**

Abbigliamento  
Acquedotti  
Aerofotogrammetria  
Agenzie Aeree, di Assicurazione, Ippiche e marittime  
Agricoltura con obbligo iscrizione Inail  
Agricoltura per conto terzi  
Alimentari  
Allevatori e Consorzi zootecnici  
Assicurazioni  
Autorimesse e Noleggio  
Autostrade  
Barbieri e Parrucchieri  
Boschi e Foreste  
Bottoni  
Budella e Trippa  
Calzature  
Carta  
Case di Cura  
Cemento  
Ceramica e abrasivi  
Chimica  
Cinematografi e cinematografia  
Commercio  
Concerte  
Consorzi Agrari e di Bonifica  
Credito  
Dirigenti  
Discografici  
Elaborazione dati  
Emittenti Radio – Televisive  
Energia Energia – Elettrica  
Enti di Previdenza Privatizzati  
Ferrovie dello Stato  
Formazione Professionale  
Fotoincisi  
Fotolaboratori  
Gas e gas liquefatto  
Giocattoli  
Giornali Quotidiani  
Giornalisti  
Gomma e Materie plastiche  
Grafica - Grafica editoriale  
Interinali  
Istituti – Consorzi vigilanza privata  
Istituti Socio – assistenziali  
Lampade e cinescopi  
Lapidei  
Laterizi  
Lavanderie  
Legno e Arredamento  
Magazzini generali



Cassa Edile

Maglieria  
Marittimi  
Metalmeccanica  
Miniere  
Nettezza urbana Igiene ambientale Servizi di pulizia  
Odontotecnici  
Ombrelli  
Oreficeria  
Organismi esteri  
Ortofrutticoli ed agrumari  
Palestre ed Impianti sportivi  
Panificazione  
Pelli e cuoio  
Pesca marittima  
Petrolio  
Piloti collaudatori Tecnici di volo Collaudatori  
Pompe funebri  
Porti  
Proprietari di fabbricati  
Recapito  
Retifici  
Sacristi  
Scuderie – Ippodromi  
Scuole laiche Scuole materne Scuole religiose  
Servizi in appalto Ferrovie dello stato  
Servizi in appalto Ferrovie secondarie  
Servizi postali in appalto  
Servizi in appalto della amministrazione Monopoli  
Servizi in appalto per conto della Amministrazione della Difesa  
Servizi sanitari  
Soccorso stradale  
Spedizione e Trasporto merci  
Studi professionali  
Tabacco  
Teatri e Trattenimento  
Telecomunicazioni  
Terme  
Tessili  
Trasporti  
Tributario  
Turismo  
Vetro  
Viaggiatori e Piazzisti  
Videofonografia  
Enti pubblici





## MODULO PER IL RILASCIO UTENZA STAZIONE APPALTANTE PUBBLICA/AMMINISTRAZIONE PROCEDENTE<sup>1</sup>

Dichiarazione sostitutiva ai sensi dell'articolo 47 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445

Alla sede INAIL, INPS o Cassa Edile di .....

Ai fini del rilascio dell'utenza Stazione Appaltante pubblica/Amministrazione procedente per l'accesso alle funzioni di Sportello Unico Previdenziale, il sottoscritto Dirigente/Responsabile, consapevole delle sanzioni penali richiamate dall'art.76 del D.P.R. n. 445/2000 in caso di dichiarazioni mendaci e di formazione o uso di atti falsi, dichiara quanto segue<sup>2</sup>:

<b>A) Codice Fiscale Stazione Appaltante pubblica/Amministrazione procedente</b>		
<b>B) Denominazione/Ragione Sociale Stazione Appaltante comprensivo di Dipartimento/ Direzione</b>		
<b>C) Settore/Ufficio/Sede territoriale</b>		
<b>D) Tipologia Stazione Appaltante pubblica/Amministrazione procedente</b>  (barrare obbligatoriamente una delle tipologie a fianco riportate)	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Amministrazione dello Stato (struttura centrale o periferica)</li><li>2. Ente pubblico territoriale</li><li>3. Ente pubblico non economico</li><li>4. Organismo di diritto pubblico ai sensi dell'art.3 co.26 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.</li><li>5. Associazioni, unioni, consorzi, comunque denominati, costituiti dai soggetti di cui ai punti precedenti</li><li>6. Impresa pubblica ai sensi dell'art.3 co.28 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.</li></ol>	
<b>E) Telefono Stazione Appaltante/Amministrazione procedente</b>		
<b>F) Fax Stazione Appaltante/Amministrazione procedente</b>		
<b>G) E-mail di struttura Stazione Appaltante/Amministrazione procedente</b>		
<b>H) E-mail PEC Stazione Appaltante/Amministrazione procedente</b>		
<b>I) Recapito Stazione Appaltante/Amministrazione procedente</b>		
<b>L) Cognome e nome del Dirigente/Responsabile del Settore/Ufficio/Sede</b>		
<b>M) Dati anagrafici del Dirigente/Responsabile del Settore/Ufficio/Sede</b>	<b>Luogo e data di nascita</b>	
	<b>Codice Fiscale</b>	

<sup>1</sup> Il presente modulo di richiesta può essere presentato da tutte le amministrazioni aggiudicatrici di cui all'art.3 comma 25 del D.lgs. 163/2006, dalle imprese pubbliche di cui all'art. 3 comma 28 del D.lgs. 163/2006 e dagli organismi di diritto pubblico di cui all'art. 3 comma 26 del D.lgs. 163/2006, nonché dalle pubbliche amministrazioni procedenti di cui all'art.1, comma1, lett. o) del D.P.R. 445/2000, anche se non agiscono in qualità di stazioni appaltanti pubbliche.

<sup>2</sup> Tutti i campi sono a compilazione obbligatoria. Per informazioni sulla richiesta dell'utenza vedi Circolare INAIL n... del.....

Sportello Unico Previdenziale  
Modulo richiesta utenza Stazione Appaltante Pubblica/Amministrazione procedente

Il sottoscritto Dirigente/Responsabile, dichiara sotto la propria responsabilità la correttezza e la veridicità dei dati trasmessi con il presente modulo dichiarazioni.

**A tal fine, allega un proprio documento di riconoscimento in corso di validità ed il provvedimento di nomina/incarico a Dirigente/Responsabile del Settore/Ufficio/Sede.**

**Allega altresì la documentazione** (leggi, decreti ministeriali, provvedimenti di amministrazioni centrali, delibere amministrazioni locali, statuti e atti costitutivi, ecc.), **comprovante l'appartenenza della stazione appaltante pubblica/amministrazione procedente ad una delle tipologie descritte nella sezione "D" della scheda<sup>3</sup>.**

Data .....

Firma .....

**Informativa sul trattamento dei dati (D.Lgs. 196/2003)**

Si comunica che tutti i dati raccolti attraverso la compilazione del presente modulo o da questo derivanti saranno trattati in osservanza dei presupposti e dei limiti stabiliti dal D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali), nonché dalla legge e dai regolamenti, al fine di svolgere le funzioni istituzionali in materia previdenziale ed assicurativa. Il trattamento dei dati avverrà, anche con l'utilizzo di sistemi elettronici, attraverso procedimenti strettamente correlati alle finalità per le quali sono stati raccolti e, per le medesime finalità e nei limiti necessari alla definizione della pratica, potranno essere comunicati ad altri soggetti pubblici, tra cui il Ministero del Lavoro, l'Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici e l'Agenzia delle Entrate sulla base di apposite convenzioni.

---

<sup>3</sup> Documentazione necessaria solo se la tipologia rientra in uno dei casi decritti ai numeri 3, 4, 5 e 6 della sezione "Tipologia Stazione Appaltante pubblica/Amministrazione procedente" della scheda (pag. 1 del presente modulo).



Cassa Edile

## MODULO PER IL RILASCIO UTENZA SOCIETA' ORGANISMO DI ATTESTAZIONE

Dichiarazione sostitutiva ai sensi dell'articolo 47 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445

**Alla Direzione Centrale Rischi dell'INAIL  
Piazzale Giulio Pastore, 6  
00144 ROMA**

Ai fini del rilascio dell'utenza SOA (Società organismo di attestazione) per l'accesso alle funzioni di Sportello Unico Previdenziale, il sottoscritto, consapevole delle sanzioni penali richiamate dall'art.76 del D.P.R. n. 445/2000 in caso di dichiarazioni mendaci e di formazione o uso di atti falsi, dichiara quanto segue<sup>1</sup>:

<b>A) Codice Fiscale SOA</b>		
<b>B) Denominazione SOA (nazionale)</b>		
<b>C) Denominazione Struttura territoriale SOA</b>		
<b>D) Provvedimento rilasciato dall'Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici</b>	<b>Autorizzazione AVCP n.</b>	<b>Del</b>
<b>E) Telefono SOA</b>		
<b>F) Fax SOA</b>		
<b>G) E-mail SOA</b>		
<b>H) E-mail PEC SOA</b>		
<b>I) Recapito SOA</b>		
<b>L) Cognome e nome del Direttore/Responsabile della SOA</b>		
<b>M) Dati anagrafici del Direttore/Responsabile della SOA (territoriale)</b>	<b>Luogo e data di nascita</b>	
	<b>Codice Fiscale</b>	

Il sottoscritto Dirigente/Responsabile della Struttura territoriale della SOA dichiara sotto la propria responsabilità la correttezza e la veridicità dei dati trasmessi con il presente modulo dichiarazioni.

**A tal fine, allega un proprio documento di riconoscimento in corso di validità, il provvedimento di nomina/incarico a Direttore/Responsabile della SOA territoriale e la documentazione necessaria a fini istruttori per il rilascio dell'utenza (visura camerale e copia dell'autorizzazione dell'AVCP).**

Data .....

Firma .....

### **Informativa sul trattamento dei dati (D.Lgs. 196/2003)**

Si comunica che tutti i dati raccolti attraverso la compilazione del presente modulo o da questo derivanti saranno trattati in osservanza dei presupposti e dei limiti stabiliti dal D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali), nonché dalla legge e dai regolamenti, al fine di svolgere le funzioni istituzionali in materia previdenziale ed assicurativa. Il trattamento dei dati avverrà, anche con l'utilizzo di sistemi elettronici, attraverso procedimenti strettamente correlati alle finalità per le quali sono stati raccolti e, per le medesime finalità e nei limiti necessari alla definizione della pratica, potranno essere comunicati ad altri soggetti pubblici, tra cui il Ministero del Lavoro, l'Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici e l'Agenzia delle Entrate sulla base di apposite convenzioni.

<sup>1</sup> Tutti i campi sono a compilazione obbligatoria. Per informazioni sull'utenza vedi Circolare INAIL n..... del.....

## MODULO PER IL RILASCIO UTENZA DI CONSULTAZIONE "ALTRE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI"

Dichiarazione sostitutiva ai sensi dell'articolo 47 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445

**Alla Direzione Centrale Rischi dell'INAIL  
Piazzale Giulio Pastore, 6  
00144 ROMA**

Ai fini del rilascio dell'utenza "Altre Pubbliche Amministrazioni" per l'accesso alle funzioni di Sportello Unico Previdenziale, il sottoscritto, consapevole delle sanzioni penali richiamate dall'art.76 del D.P.R. n. 445/2000 in caso di dichiarazioni mendaci e di formazione o uso di atti falsi, dichiara quanto segue<sup>1</sup>:

<b>A) Codice Fiscale Amministrazione</b>		
<b>B) Denominazione Amministrazione</b>		
<b>C) Denominazione Struttura territoriale Amministrazione</b>		
<b>D) Telefono Struttura territoriale Amministrazione</b>		
<b>E) Fax Struttura territoriale Amministrazione</b>		
<b>F) E-mail Struttura territoriale Amministrazione</b>		
<b>G) E-mail PEC Struttura territoriale Amministrazione</b>		
<b>H) Recapito Struttura territoriale Amministrazione</b>		
<b>I) Cognome e nome del Direttore/Responsabile della Struttura territoriale Amministrazione</b>		
<b>L) Dati anagrafici del Direttore/Responsabile dell'Amministrazione territoriale</b>	<b>Luogo e data di nascita</b>	
	<b>Codice Fiscale</b>	

Il sottoscritto Dirigente/Responsabile dell'Ufficio/Sede, dichiara sotto la propria responsabilità la correttezza e la veridicità dei dati trasmessi con il presente modulo dichiarazioni.

**Il sottoscritto dichiara altresì di richiedere l'utenza in virtù dell'accordo<sup>2</sup> siglato in data..... tra gli Istituti previdenziali e ..... ed allega un proprio documento di riconoscimento in corso di validità ed il provvedimento di nomina/incarico a Direttore/Responsabile della P.A. territoriale.**

Data .....

Firma .....

### **Informativa sul trattamento dei dati (D.Lgs. 196/2003)**

Si comunica che tutti i dati raccolti attraverso la compilazione del presente modulo o da questo derivanti saranno trattati in osservanza dei presupposti e dei limiti stabiliti dal D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali), nonché dalla legge e dai regolamenti, al fine di svolgere le funzioni istituzionali in materia previdenziale ed assicurativa. Il trattamento dei dati avverrà, anche con l'utilizzo di sistemi elettronici, attraverso procedimenti strettamente correlati alle finalità per le quali sono stati raccolti e, per le medesime finalità e nei limiti necessari alla definizione della pratica, potranno essere comunicati ad altri soggetti pubblici, tra cui il Ministero del Lavoro, l'Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici e l'Agenzia delle Entrate sulla base di apposite convenzioni.

<sup>1</sup> Tutti i campi sono a compilazione obbligatoria. Per informazioni sull'utenza vedi Circolare INAIL n..... del.....

<sup>2</sup> Indicare obbligatoriamente i dati dell'accordo/convenzione stipulata tra gli Istituti previdenziali e l'Amministrazione centrale di riferimento della PA richiedente l'utenza.